PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

Alla Questura di L'Aquila
Divisione Polizia Anticrimine
67100 L'Aquila

OGGETTO: Inaccessibilità degli atti e verbali di una procedura di ammonimento avviata ai sensi della legge n. 38/2009 recante misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking. Richiesta parere.

Con nota del 29 ottobre u.s., la Questura di L'Aquila ha rappresentato che - nel corso di un procedimento per l'applicazione della misura dell'ammonimento, ai sensi della legge n. 38/2009 recante "misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking", avviato in pregiudizio di ..... e della madre ..... al fine di attenersi a condotte conformi alla legge e di astenersi da qualsiasi atteggiamento molesto o minaccioso nei confronti di ..... - quest'ultimo ha domandato l'accesso "*agli atti e/o verbali amministrativi*" contenuti nel fascicolo afferente alla citata procedura.

L'amministrazione ha ritenuto la documentazione sottratta all'esercizio del diritto di accesso sulla base, tra l'altro, dell'art. 24, commi 2 e 6, legge n. 241/90 che disciplina le categorie di atti sottratti all'accesso e dell'art. 3, comma a) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso" per il Ministero dell'Interno e gli organi periferici.

L'accedente ha lamentato l'illegittimità del diniego in quanto la documentazione richiesta, oltre a non rientrare nella categoria di cui all'art. 3 lett. a) del DM n. 415/1994, sarebbe necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ed in particolare la propria sicurezza personale e libertà morale dalle condotte illecite dei terzi assoggettati alla procedura di ammonimento.

Tanto premesso, viene chiesto a questa Commissione di esprimere un parere in ordine alla legittimità o meno del diniego di accesso.

La Commissione rileva che, a sostegno del diniego di accesso, la Questura invoca principalmente il disposto dell'art. 3 del D.M. 10.5.1994 n. 415 del Ministro dell'Interno (previsione contenuta in una fonte normativa secondaria che riecheggia il disposto dell'art. 24 comma 6, lettera c) della legge n. 241/90) che, alla lettera a), tra l'altro, sottrae espressamente all'accesso gli atti e i documenti inerenti all'attività di prevenzione della criminalità.

In particolare, la predetta disposizione regolamentare per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, sottrae all'accesso, tra gli altri documenti, le "*relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità*".

Considerato che la procedura di ammonimento, pur conclusasi negativamente (non essendo stato emesso alcun provvedimento nei confronti degli asseriti molestatori), si basa, evidentemente, su attività investigative (relazioni di servizio o verbali contenenti dichiarazioni, ect.) prodromiche alla tutela dei suddetti interessi e conseguentemente all'adozione dell'ammonimento, il diniego di accesso alla

documentazione in questione appare legittimo, ancorché il ricorrente abbia motivato la propria istanza di accesso con riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, fatta comunque salva la possibilità per l'accedente di tutelare le proprie ragioni davanti al TAR revocando in dubbio la legittimità delle disposizioni regolamentari per contrasto con l'art. 24 comma 7 della legge n. 241/90, attesa l'impossibilità di questa Commissione, priva dei poteri di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento del diniego.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Montecitorio, 121
00186 ROMA

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UANAS
Corso Vittorio Emanuele II, 116
Palazzo Vidoni
00186 ROMA

Dr.ssa .....
Vicesegretario comunale
Comune di Valle Aurina
e-mail: ……@ahrntaLeu

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali ai dati anagrafici di cittadini.

Il Comune di Valle Aurina, a fronte di richieste di accesso ai dati anagrafici dei cittadini pervenute da strutture locali (come il coro, la chiesa, l'orchestra, i vigili del fuoco, ect) per la promozione di manifestazioni o eventi culturali o ricreativi, ha chiesto a questa Commissione di conoscere:

-) se i consiglieri comunali possano accedere ai dati anagrafici dei cittadini comunali, avvalendosi della generale prerogativa loro riconosciuta dall'art. 43 d.lgs. n. 267/2000 ovvero se tale diritto sia limitato dalla disciplina sulla tenuta degli atti anagrafici ex art. 34 d.P.R. n. 223/1989 che consente la comunicazione degli elenchi della popolazione residente esclusivamente ad altre pubbliche amministrazioni per usi di pubblica utilità o per fini statistici e di ricerca;

-) se il responsabile dell'ufficio anagrafico - responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 - possa essere soggetto a sanzioni nel caso il consigliere comunale divulghi i dati ai terzi interessati a conoscere i dati anagrafici dei cittadini.

A parere di questa Commissione i quesiti formulati coinvolgono diverse problematiche tra cui indubbiamente:

1) la compatibilità tra il trattamento dei dati personali, operazione rientrante nell'area disciplinata dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), ed il diritto di informazione del consigliere comunale e provinciale previsto dall'art. 43 del TUEL, tenuto conto che l'art. 59 d.lgs. n. 196/2003 fa salve espressamente le disposizioni di legge in materia di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e quindi giustificherebbe la trasmissione di dati personali al consigliere comunale e provinciale alla luce della specifica disposizione dell'art. 43, co. 2, TUEL;

2) la coerenza dei limiti posti al trattamento dei dati personali, essendo richiesto che questi ultimi siano "raccolti e registrati per scopi determinati" (art. 11, comma 1, lett. b), rispetto alla ampiezza del diritto all'informazione dei consiglieri che parrebbe configurare una sorta di controllo generalizzato. Tuttavia, se il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di

funzioni istituzionali (art. 18 co. 2 d.lgs. n. 196/2003) e nel rispetto dei principi di pertinenza (art. 11, co. 1, lett. d) d.lgs. cit.), allora ai consiglieri comunali e provinciali dovrebbe essere consentito l'accesso ai dati personali nella misura in cui siano pertinenti ed utili effettivamente allo svolgimento dei loro compiti, spettando comunque alle Amministrazioni interessate accertare se la richiesta di accesso sia effettivamente funzionale al mandato politico del consigliere;

3) il coordinamento tra il diritto dei consiglieri comunali ad ottenere la trasmissione dei dati personali dei cittadini con i limiti posti dalla speciale disciplina di cui all'art. 34 d.P.R. 223/1989 che consente l'uso di intere basi dati anagrafici alle sole amministrazioni pubbliche (ed al Comune per fini di comunicazione istituzionale ex art. 177 d.lgs. n. 196/2003) e per esclusivo uso di pubblica utilità, potendo detta disposizione escludere gli amministratori locali o i titolari di cariche elettive dall'uso di tali elenchi di dati anagrafici per scopi culturali o ricreativi.

Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali, per quanto noto, è già intervenuto in altre occasioni sull'utilizzo dei dati anagrafici da parte dei consiglieri comunali (cfr tra gli altri, pareri del 12.2.2004; 20.5.1998; 8.2.2001, 7.3.2001 e da ultimo, parere 6.4.2010 reso dopo l'entrata in vigore del Codice di protezione dei dati personali).

Tuttavia, posto che le questioni oggi enucleate ineriscono ad una fattispecie diversa da quelle affrontate dal Garante, la Commissione ritiene opportuno acquisire in proposito l'attuale parere del Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 25, co. 4, della legge 241/90.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

c.a. .....
Via ……..
72014 Cisternino (BR)

OGGETTO: Richiesta di accesso a cartellini relativi alla carta d'identità di un defunto.

L'istante ha rappresentato che, a fronte della formale richiesta presentata in qualità di erede per accedere alla copia dei cartellini relativi alla carta d'identità del defunto padre onde verificare l'eventuale apposizione di firme apocrife su atti stipulati dal proprio genitore, il Comune aveva negato l'accesso alla predetta documentazione, ostandovi un divieto previsto da una specifica disposizione del regolamento comunale.

Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere sulla legittimità del diniego di accesso, precisando che aveva l'esigenza di tutelare in sede giudiziaria i propri diritti di erede - verosimilmente violati da condotte illecite di terzi che, sottoscrivendo falsamente contratti e documentazione inerente i beni del proprio padre caduti poi in successione - e che lo stesso regolamento comunale (art. 3 co. 6) garantiva comunque l'accesso ai documenti amministrativi per curare o per difendere i propri interessi.

Alla stregua della situazione descritta, è indubbio che l'istante vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti (e di ciò non pare dubitare nemmeno l'amministrazione comunale), in considerazione dell'esigenza di curare il suo interesse giuridicamente rilevante dedotto, esigenza cui l'ordinamento giuridico attribuisce una consistenza tale da garantire comunque l'accesso in questione, ex art. 24, co. 7, della legge n. 241/90, come del resto risulta ribadito dal regolamento comunale, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

ARPAT
Direzione Generale
Via N. Porpora 22
50144 – Firenze

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla legittimità dell'esclusione dall'accesso delle informazioni relative ai dati di corrente in transito sulle linee elettriche della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e ai dati caratteristici delle linee, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 195/2005.

L'ARPAT-Agenzia regionale per la protezione dell'ambientale della Toscana ha chiesto a questa Commissione il parere sulla posizione negativa assunta dalla Soc. TERNA spa in ordine all'accesso e alla diffusione delle informazioni relative ai valori di corrente in transito sulle linee elettriche della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RETN) che vengono comunicati dalla stessa TERNA in qualità di concessionario di pubblico servizio per consentire ad ARPAT lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001 e di supporto tecnico per la verifica dell'ampiezza della fascia di rispetto per gli elettrodotti da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 08.07.2003.

La rilevanza sociale del bene ambientale ha indotto il legislatore, come è noto, ad attribuire una speciale tutela al diritto di accesso alle informazioni concernenti tale materia riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, di poter acquisire qualunque tipo di informazioni e documenti. Tale speciale normativa è stata introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 che al comma 1 così dispone:" L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse "

Tale principio è stato ribadito dall'art. 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che così recita: "In attuazione della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la l. 16 marzo 2001 n. 108, e ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale."

L'accesso all'informazione ambientale è negato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio ad otto tipologie di beni protetti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, h. La Soc. TERNA spa, concessionaria del servizio di erogazione dell'energia elettrica, ritiene che la divulgazione a terzi dei dati relativi al "valore di corrente" non possono essere comunicati né diffusi, in virtù della preminente tutela delle relazioni internazionali, dell'ordine e della sicurezza pubblica o della difesa nazionale così come prescrive appunto l'art. 5, comma 2, lett. b).

La tesi di TERNA spa non è condivisibile.

Non viene, infatti, spiegato perché la diffusione dei dati relativi al "valore di corrente" metterebbe a repentaglio le relazioni internazionali, la sicurezza pubblica e la difesa nazionale.

La conoscenza del valore di corrente è invece importante per assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione in genere dall'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, così come previsto dall'art. 1 della l. 22 febbraio

2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed i controlli affidati agli enti locali e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente dall'art. 14, stessa legge hanno proprio la finalità della tutela della salute pubblica, che assurge a bene primario dell'intera legislazione sull'ambiente.

Il dato del valore di corrente non può, pertanto, essere escluso dal diritto di accesso e della sua diffusione.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

All'Avv. .....
Difensore Civico della Provincia di Prato
Via Ricasoli 25
59100 – Prato

OGGETTO: Richiesta parere circa il diritto di accesso al "data base" dei Centri per l'impiego.

Il Difensore Civico della Provincia di Prato, Avv. ……., sottopone a questa Commissione la questione relativa al diritto di accesso ai dati in possesso dei Centri per l'impiego circa la sussistenza di un rapporto di lavoro del terzo debitore e l'identificazione del datore di lavoro al fine di poter tutelare una posizione creditoria anche attraverso il pignoramento ex art. 545 e ss. c.p.c..

Ritiene che il diniego opposto dall'amministrazione in alcuni casi recenti di sua conoscenza non sia giuridicamente fondato e allega a conforto del suo convincimento una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2511/08, in cui si legge in motivazione << *che il creditore di un lavoratore dipendente ha diritto di accedere al modello C/2 storico rilasciato dai Centri per l'impiego ove intenda tutelare il proprio credito mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c.*>>

Questa Commissione ha già avuto modo (cfr., da ultimo, parere del 15.06.2010) di affrontare la problematica relativa all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'Impiego e relativi allo stato occupazionale dei dipendenti che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai sensi di legge, risolvendo il"bilanciamento" fra diritto all'accesso e tutela alla riservatezza alla luce della disposizione contenuta nell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, secondo la quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", come avviene nella fattispecie che ne occupa. La Commissione ha altresì precisato che l'accesso, proprio per garantire la riservatezza dei dati più sensibili detenuti dai Centri per l'Impiego, deve limitarsi all'indicazione della eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei dati identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura del terzo interessato, tramite il proprio legale, a chiedere (ed ottenere) dal giudice l'accesso a dati più sensibili che riguardino il contenuto economico del contratto di lavoro che si vuole conoscere.

Ovviamente, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato dovrà essere comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell'accedente, per le ragioni sopra specificate.

La allegata sentenza del Consiglio di Stato conferma la validità dell'orientamento di questa Commissione che con il presente parere viene ribadito.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

Sig.ra .....

OGGETTO: Diritto di accesso del cittadino. In particolare, al bollettino di pagamento della Tari di un terzo cittadino.

La Sig.ra ....., responsabile del Servizio finanziario del Comune di Mamoiada, sottopone a questa Commissione tre quesiti del seguente tenore:

a – se un cittadino possa avere copia del bollettino di pagamento della Tari di un altro cittadino e, in caso positivo, se debba essere informato il controinteressato;

b- se qualunque cittadino (anche se non titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale) possa chiedere copia delle determinazioni e dei relativi allegati durante i 15 giorni di pubblicazione;

c – se il cittadino che abbia anche un interesse diretto, concreto ed attuale abbia diritto di prendere visione anche degli allegati e se, in questo caso, si debba tutelare la privacy o garantire la trasparenza.

In ordine al primo quesito, questa Commissione ha già avuto modo (cfr., parere del 24.02.2009) di affrontare la problematica relativa al diritto di accesso all'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta sui redditi.

In quella occasione la Commissione osservava che <<*il fondamento normativo dell'accesso in esame è da rinvenirsi nell'art. 69 del d.P.R. 600/73, come modificato dall'art. 42 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ("accesso agli elenchi dei contribuenti"). Il 1° comma del citato art. 69 prevede la pubblicazione con cadenza annuale degli elenchi nominativi dei contribuenti il cui reddito è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controllo globale a sorteggio.*

Precedentemente alla parziale modifica intervenuta con l'intervento legislativo del 2008, la disposizione assicurava, inoltre, la conoscibilità da parte di chiunque di tali elenchi al comma 6, laddove stabiliva che gli elenchi "sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati".

Nel vigore della disposizione suddetta, l'orientamento di questa Commissione era nel senso che, relativamente al diritto d'accesso ad imposte e tasse "i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la l. 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione".

Il nuovo co. 6° dell'art. 69 in questione, risultante dalla modifica apportata dal ricordato art. 42 l. 133 del 2008, riconduce, invece, l'accesso agli elenchi dei contribuenti nell'ambito della disciplina del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90, con una limitazione temporale per l'esercizio dello stesso diritto rispetto alla disciplina generale. Infatti, dopo aver riaffermato che gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati, la nuova disposizione prevede che "…Nel predetto periodo" (e cioè entro l'anno) "è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia d'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241……..".>>

La stessa Commissione chiariva, inoltre, che ancorché l'istanza fosse stata inoltrata ad un Comune, esulava dallo speciale accesso degli enti locali di cui al T.U.E.L. n. 267 del 2000, in quanto si trattava di accesso nei confronti di atti non del

Comune, bensì dell'Agenzia delle entrate che si avvale dei Comuni per la pubblicazione prevista dall'art. 69 del d.P.R. 600/73.

Nella fattispecie, invece, l'accesso è richiesto nei confronti di un terzo contribuente relativamente ad un tributo locale (Tari). Il principio giuridico da adottare in questa ipotesi per rispondere al quesito è quello contenuto nell'art. 10, TUEL che consente a qualsiasi cittadino di avere conoscenza degli atti del Comune senza limitazioni oggettive (tranne quelle imposte con delibera sindacale) né soggettive (l'accesso non è subordinato alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, così come previsto invece per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali) e pertanto a prendere non solo visione e ad estrarre copia degli elenchi dei contribuenti comunali, ma ad avere ogni tipo di informazione in possesso dell'amministrazione comunale, fra le quali rientra certamente anche quella attinente al pagamento del tributo locale da parte di altro cittadino.

L'istanza, conseguentemente, deve essere accolta riconoscendo al richiedente il diritto all'informazione richiesta (cioè di una risposta dell'amministrazione comunale in ordine all'avvenuto pagamento o meno del tributo), ma senza il rilascio di copia del bollettino di pagamento del terzo. La comunicazione al cittadino controinteressato sembrerebbe opportuna, ma l'eventuale opposizione non potrà incidere sul diritto di accesso del richiedente nei limiti sopraindicati.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso dei cittadini residenti, il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibile.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Ne consegue la risposta positiva ai quesiti sub 2 e 3, nel senso del riconoscimento del diritto di accesso incondizionato ed illimitato del cittadino ai documenti indicati. La tutela della privacy va circoscritta, secondo i principi generali, ai dati sensibili dei terzi che riguardano la propria sfera personale, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241/90 e salva l'operatività della salvaguardia del successivo comma 7.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

Alla Sig.ra .....

OGGETTO: Direzione Didattica statale di ..... (BO): iscrizioni alla scuola statale per l'infanzia.

Con e-mail del 15 ottobre 2010 la Sig.ra ....., madre di una bambina non ammessa all'iscrizione alla scuola statale per l'infanzia di ..... (BO), ha segnalato una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti tra la locale Direzione Didattica statale ed i genitori dei bambini esclusi da tale iscrizione; ed in particolare ha riferito che i dirigenti scolastici:

1) non avrebbero messo *on line* né avrebbero in altro modo pubblicizzato preventivamente i criteri ed i punteggi in base ai quali effettuare la selezione dei bambini da ammettere;

2) avrebbero fornito ai genitori informazioni inesatte circa l'inesistenza di posti in comuni limitrofi;

3) ad una prima domanda scritta d'accesso alla graduatoria con punteggi ed ai relativi criteri, da lei presentata l'11 maggio 2010 avrebbero oralmente risposto:

a) che i genitori dei bambini esclusi non avrebbero diritto di chiedere copia dei documenti in questione;

b) che in ogni caso il rilascio delle copie sarebbe subordinato al pagamento della tassa di bollo;

c) che i criteri sarebbero stati già indicati nei moduli di iscrizione.

Con nota del 21 maggio 2010 la Direzione Didattica, senza aderire al chiesto accesso, forniva alcuni chiarimenti sul proprio operato, precisando di essersi conformata ai "*criteri di precedenza in elenco nel modulo, allegato alla domanda di d'iscrizione, che i genitori hanno ricevuto e compilato*" e che "*i criteri di precedenza non hanno un'attribuzione di punteggio proprio perché si configurano come precedenza per l'ammissione*".

Con nota del 4 giugno 2010 la Sig.ra ..... presentava una seconda domanda d'accesso agli stessi documenti.

Con nota del 17 giugno 2010 la Direzione Didattica rispondeva di aver predisposto in formato cartaceo quanto richiesto, precisando di non essere tenuta a metterlo *on line*, e che il rilascio dei documenti sarebbe avvenuto solo previa apposizione delle marche da bollo prescritte dalla direttiva 19 marzo 1995 (*recte*: 1993) n. 27720/928/46.

In merito all'esattezza di quanto precisato in quest'ultima nota la Sig.ra ..... chiede ora il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che la Sig.ra ..... pone due distinti ordini di problemi: un problema generale di trasparenza ed alcuni particolari problemi relativi ad diritto d'accesso.

Per quanto riguarda il dovere generale di trasparenza va ricordato che è principio generale che i procedimenti selettivi pubblici, qual è quello relativo all'ammissione alla scuola statale per l'infanzia, devono in via preliminare, e cioè prima dell'esame delle domande di iscrizione, predeterminare i criteri di valutazione ed i relativi punteggi e dare ad essi la necessaria pubblicità, al fine di consentire a tutti gli eventuali interessati di presentare una domanda consapevole ed informata. Va altresì ricordato che il decreto legislativo n. 150/2010 ha stabilito che non avere assicurato la trasparenza è elemento

che va considerato ai fini della responsabilità dirigenziale e della valutazione del raggiungimento della *performance*; e va rilevato che, in effetti, dalla domanda di iscrizione e dai suoi allegati non risultano né specifici punteggi (pur in presenza di una dichiarazione della Direzione Didattica di avere valutato tre aspiranti con lo stesso punteggio di 29) né specifiche indicazioni circa i criteri da adottare nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti con diritto di precedenza sia superiore a quello dei posti disponibili.

Per quanto riguarda i prospettati particolari problemi del diritto d'accesso, premesso che l'attuale messa a disposizione dei documenti richiesti ben avrebbe potuto e dovuto essere effettuata sin dal primo momento poiché è pacifico il diritto dei genitori di accedere ai documenti scolastici dei figli minorenni, va precisato che l'art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, recante il regolamento della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni "*assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica*", ed indica a tal fine le relative modalità attuative. Va infine confermato che il disposto dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui il rilascio della copia dei documenti amministrativi oggetto di accesso "*è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione",* può essere utilmente adempiuto mediante applicazione di marche da bollo, nella misura indicata dalla citata direttiva del 1993, qualora si tratti di rilascio di copia in forma cartacea mentre debba avvenire a titolo gratuito quando si tratti di copia spedita via e-mail.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

Al Sig. .....

OGGETTO: Consigliere comunale: rapporto diretto con gli uffici comunali.

Con e-mail del 15 ottobre 2010 il Sig. ....., consigliere comunale di Montaldo Mondovì (CN), ha comunicato a questa Commissione di avere presentato, per l'espletamento del proprio mandato, varie domande d'accesso a documenti ed informazioni degli uffici comunali e di avere ricevuto dal sindaco un rifiuto, per la considerazione che le domande erano indirizzate non personalmente al sindaco, legale rappresentante dell'amministrazione comunale, ma al segretario comunale e agli uffici competenti. Sulla questione l'interessato chiede il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e del conforme art. 30, comma 1, del regolamento sull'accesso del Comune di Montaldo Mondovì, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutti i documenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "*dagli uffici*" comunali. La normativa prevede quindi tra consigliere comunale ed uffici comunali un rapporto diretto, interno all'amministrazione comunale. Ne deriva che è estraneo al sistema che la richiesta d'accesso debba essere indirizzata personalmente al sindaco. Né a ciò osta che il sindaco abbia la qualità di legale rappresentante dell'amministrazione comunale. Tale qualità, infatti, rileva esclusivamente ai fini dei rapporti del comune con soggetti terzi, esterni alla struttura organizzativa comunale.

Si esprime pertanto il parere che il rifiuto suddetto sia privo di fondamento giuridico.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Casa circondariale di Caltanissetta

Fatto

Il signor ....., detenuto presso la Casa circondariale di Caltanissetta in data 16.8.2010 rivolgeva all'Amministrazione penitenziaria un'istanza di accesso al proprio fascicolo, al diario clinico, a tutte le circolari del D.A.P. (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) disponibili presso il carcere di Caltanissetta ed al verbale recante l'indicazione degli accessi effettuati dall'odierno ricorrente e delle relative modalità. Inoltre l'accedente chiedeva di poter accedere alla Gazzetta Ufficiale ed al sito del Ministero della Giustizia per reperire l'elenco delle circolari.

Con ulteriore istanza del 16.8.2010, ribadita la richiesta di accedere al suo diario clinico integrale, chiedeva l'ostensione delle circolari ministeriali relative ai codici nosologici per l'accertamento della compatibilità con il regime carcerario, nonché delle circolari concernenti l'alimentazione dei detenuti, menù ordinario estivo ed invernale, tabelle vittuarie ministeriali ordinarie e per patologie.

In data 27.9.2010, l'odierno ricorrente chiedeva di accedere al menù d'istituto estivo ed invernale ordinario e del vitto in bianco.

Con domandina mod. 393 del 21.9.2010, il signor ..... chiedeva di poter accedere all'elenco del sistema informatico delle infrazioni disciplinari.

In data 28.9.2010 il signor ..... lamentando il rigetto delle sue istanze di accesso adiva la commissione al fine di ottenere l'ostensione di tutta la documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 8.11.2010, inviava un'articolata memoria nella quale prendeva posizione su ciascuna delle istanze di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere nella parte che si riferisce all'istanza di accesso del 28.9.2010.

Come documentato dall'Amministrazione (cfr. allegato L, alla memoria dell'8.11.2010), è stato consentito l'accesso al menù dell'istituto estivo ed invernale ordinario, al c.d. "vitto in bianco" ed alle tabelle ministeriali relative al menù detenuti malati in data 13.10.2010.

Ad analoga decisione si deve pervenire con riferimento alla parte del ricorso che concerne l'asserito rigetto dell'istanza di accesso all'elenco delle infrazioni disciplinari, avanzata con la cosiddetta domandina mod. 393 del 21.9.2010.

L'Amministrazione, avendo acquisito verbalmente la precisazione da parte dell'accedente che, con tale istanza, lo stesso intendeva riferirsi al mero elenco delle infrazioni disciplinari commesse ed alle sanzioni irrogate, e non anche alle relazioni di servizio prodromiche all'irrogazione delle sanzioni, in data 19.10.2010 consegnava al ricorrente copia di quanto richiesto (cfr. allegato N alla memoria dell'8.11.2010).

Deve essere inoltre dichiarata l'improcedibilità del ricorso nella parte in cui concerne l'istanza di accesso alla parte del fascicolo personale detenuta dalla Casa circondariale di Caltanissetta, risultando dagli atti (dichiarazione sottoscritta in calce ad un'istanza del 12.10.2010) che al ricorrente è stato concesso l'accesso a tale documentazione, in data 17.10.2010.

Il ricorso merita di essere accolto solo nella parte in cui concerne il diniego dell'accesso alle circolari relative ai codici nosologici per l'accertamento della compatibilità con il regime carcerario, nonché alle circolari concernenti l'alimentazione dei detenuti, menù ordinario estivo ed invernale, tabelle vittuarie ministeriali ordinarie e per patologie, costituenti oggetto della seconda istanza di accesso.

Pur non essendo indicati gli estremi identificativi delle predette circolari, l'istanza contiene riferimenti sufficienti a consentirne l'identificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il ricorso merita di essere rigettato nella parte in cui ci si duole della mancata ostensione del certificato elettronico necessario per dare inizio al procedimento preordinato al riconoscimento dell'handicap da cui sarebbe affetto il ricorrente, trattandosi di un documento inesistente, la sua emissione presupponendo necessariamente una visita medica che non risulta essere stata effettuata.

Analoga sorte merita il ricorso nella parte concernente il diniego dell'accesso alla tabella ministeriale relativa ai detenuti malati, trattandosi di un documento inesistente, la dieta dei detenuti affetta da particolari patologie essendo stabilita di volta in volta in relazione alla patologia da cui è affetto il detenuto (cfr. pag. 3 della memoria dell'8.11.2010).

Quanto alla restante parte del gravame, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla fondatezza delle istanze di accesso su cui, a quanto risulta dalla memoria dell'8.11.2010, l'Amministrazione si sarebbe espressamente pronunciata rigettandole per diversi motivi.

Essendo necessario acquisire le determinazioni di rigetto adottate dall'Amministrazione con riferimento alle due istanze del 16.8.2010, si invita l'Amministrazione ad inviare tali determinazioni, ferma restando l'interruzione dei termini nelle more dell'adempimento istruttorio.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso in parte qua nei limiti di cui in motivazione; accoglie il ricorso in parte qua nei limiti di cui in motivazione; rigetta il ricorso in parte qua nei limiti di cui in motivazione; invita l'Amministrazione ad ottemperare all'incombente istruttorio di cui in motivazione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio.

Fatto

Il signor ....., in data 17.9.2010, rivolgeva all'Agenzia del Territorio un'istanza di accesso al libretto docfa (documento contenente tutte le indicazioni utili per la corretta determinazione del classamento delle unità immobiliari), al fine di conoscere il titolo abilitativo che ha consentito l'accatastamento dei manufatti specificamente individuati con riferimento alle relative particelle catastali, in civili abitazioni categoria A/4 nel territorio del Comune di Bellegra, che sarebbero costituiti da ruderi abusivi, rappresentando la sua esigenza di acquisire la documentazione richiesta al fine di far valere le proprie ragioni in un procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Palestrina, quale proprietario di fondi confinanti con quelli su cui insistono i manufatti in questione.

L'Agenzia del Territorio, con nota del 10.11.2010 n. 18956, inviava alla Commissione le copie dei documenti docfa richiesti dal signor .....

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

L'Agenzia delle Entrate, sia pur mediante invio di una nota rivolta esclusivamente alla Commissione, ha, indirettamente, messo a disposizione del ricorrente copia della documentazione richiesta.

Si deve ritenere, pertanto, che sia cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere mandando alla Segreteria della Commissione di inviare al ricorrente copia della nota del 10.11.2010 dell'Agenzia del territorio e della documentazione ad essa allegata.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Secondaria superiore "....." di .....

Fatto

Con istanza del 20.8.2010 il signor ....., genitore dell'alunno ....., che aveva frequentato la classe 3B Classico Liceale dell'Istituto di Istruzione Secondaria superiore "....." di ..... ed aveva sostenuto gli esami di Stato nell'anno scolastico 2009/2010, chiedeva di poter accedere alla griglia di valutazione della 1^ prova scritta di italiano ed all'elaborato della prima prova scritta Tipologia B dello studente o della studentessa che aveva ottenuto il punteggio più alto.

Tale richiesta veniva giustificata sulla base dell'esigenza di raffrontare la valutazione dell'elaborato del figlio dell'accedente, che aveva ottenuto il voto di 7/15 con la valutazione relativa all'elaborato dello studente o della studentessa che aveva ottenuto il punteggio più alto.

L'Amministrazione scolastica rigettava l'istanza di accesso, avendo escluso la necessità dell'accesso alla documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio delle ragioni dell'odierno ricorrente.

Il signor ....., in data 26.10.2010, ricorreva dinanzi alla Commissione ribadendo la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di far valere in giudizio la disparità di trattamento di cui sarebbe stato vittima in sede di valutazione della prova d'esame sostenuta dallo stesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di un rimedio giustiziale proposto nei confronti del rigetto di un'istanza di accesso proposta da un soggetto diverso dal ricorrente.

Dagli atti risulta che l'istanza di accesso del 20.8.2010 era stata presentata dal genitore dell'odierno ricorrente, il quale non aveva agito nell'esercizio della potestà genitoriale o in rappresentanza del ricorrente, ai sensi degli articoli 316 e 320 c.c., essendo lo stesso divenuto maggiorenne in data 31.3.2008.

L'istanza di accesso in questione non può, pertanto, essere imputata all'odierno ricorrente.

Ne consegue l'inammissibilità del presente ricorso, alla stregua del disposto dell'art. 25, comma - 4 della legge n. 241/90, che contempla la necessaria identità soggettiva tra l'accedente e l'autore del ricorso alla Commissione avverso le determinazioni di diniego o di differimento dell'accesso adottate da Amministrazioni statali.

Il ricorso appare inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo della carenza di interesse ad accedere alla documentazione richiesta, essendo evidente l'inidoneità dell'ostensione dell'elaborato dello studente o della studentessa che aveva ottenuto il

punteggio più alto a far emergere eventuali vizi di valutazione dell'elaborato del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza.

Fatto

Il signor ....., in data 6.10.2010 rivolgeva al Comando Generale della Guardia di Finanza un'istanza di accesso ai test psicoattitudinali cui era stato sottoposto in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia di Finanza (riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 226 del 2004 ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo-anno 2010), alle relazioni e/o valutazioni effettuate dai periti selettori o dallo psicologo, nonché ogni altro documento, verbale e/o altro atto esistente negli uffici in ordine alla prova selettiva in questione.

L'accedente- che era stato escluso dalla procedura concorsuale, in quanto ritenuto non idoneo- giustificava la sua istanza in considerazione del suo interesse alla prosecuzione delle prove selettive, essendo convinto di possedere i requisiti necessari alla partecipazione al concorso.

L'Amministrazione, con nota del 15.10.2010, differiva l'accesso al fascicolo relativo alle prove attitudinali, ai test somministrati ed al verbale dei criteri seguiti ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, ex art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006, al 20.12.2010, data successiva a quella di conclusione della fase concorsuale dell'accertamento dell'idoneità attitudinale.

A sostegno della determinazione di differimento dell'accesso, l'Amministrazione richiamava l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale il differimento alla conclusione di una procedura concorsuale dell'accesso ad atti e documenti endoprocedimentali è legittimato dall'esigenza di evitare che lo svolgimento dell'azione amministrativa sia gravemente ostacolato dalla conoscenza degli atti e/o dei documenti cui si riferisce l'istanza di accesso.

In data 28.10.2010, il signor ..... adiva la Commissione sul presupposto di aver diritto ad accedere immediatamente alla documentazione richiesta, in quanto concernente esclusivamente il ricorrente.

In data 8.11.2010 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni a sostegno della legittimità del differimento contestato dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso non merita di essere accolto.

Come ha correttamente osservato l'Amministrazione, la circostanza che la documentazione richiesta concerne esclusivamente il ricorrente non preclude l'esercizio della facoltà di differimento dell'accesso da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie la legittimità del differimento fino alla conclusione della fase concorsuale dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati può essere pacificamente affermata, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale consolidato

secondo il quale il differimento può esser disposto, per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione i documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (TAR Lazio, sent. n. 13139/2009; TAR Liguria, sent. n. 1644/2007).

L'Amministrazione ha perspicuamente sottolineato nella memoria inviata alla Commissione che la divulgazione del materiale "testologico"utilizzato in sede di accertamento dell'idoneità attitudinale, materiale identico per tutti i candidati, prima della conclusione della relativa fase concorsuale potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa preordinata a garantire l'imparzialità delle procedure concorsuali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è opinione della Commissione che il differimento in questione sia legittimo.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Fatto

La signora ....., in data 9 agosto 2010, rivolgeva al Ministero per i Beni e le attività culturali un'istanza di accesso al decreto dirigenziale con cui la signora ..... era stata inquadrata nei ruoli del predetto Ministero nel profilo professionale di addetto amministrativo, nel profilo professionale di addetto amministrativo nonché di ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso a tale decreto.

L'istanza di accesso veniva motivata con l'esigenza di verificare la legittimità dell'operato del Ministero per i Beni e le attività Culturali che- pur avendo riconosciuto all'accedente ed alla signora ..... (entrambe provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione, inquadrate nel profilo professionale di collaboratore scolastico) la mobilità in entrata, aveva inquadrato la signora ..... nel profilo professionale di addetto amministrativo (area II, F 1) e l'odierna ricorrente nel profilo professionale di addetto ausiliario (area I, F 1).

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ....., in data 11.10.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che la ricorrente vanti un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta, relativa alla posizione della signora ....., che ha partecipato alla stessa procedura di mobilità intercompartimentale, alla quale ha preso parte anche la ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

L'accesso a tale documentazione si palesa funzionale a consentire alla ricorrente di verificare la legittimità del diverso inquadramento di cui ha beneficiato la signora ..... rispetto a quello operato dall'Amministrazione nei confronti della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: I.N.A.I.L.

Fatto

Il signor ....., in data 22.9.2010 inviava all' I.N.A.I.L. un'istanza di accesso al verbale delle dichiarazione rese dalla ..... s.p.a., datrice di lavoro del ricorrente, in relazione alla denuncia di malattia professionale sporta dal signor ..... in data 10.6.2004, ed alle risultanze degli accertamenti effettuati dall'I.N.A.I.L in relazione a tale denuncia.

L'acquisizione di tali documenti sarebbe stata necessaria al fine di consentire all'accedente di stabilire la veridicità delle dichiarazioni in questione nonché la loro eventuale incidenza sul mancato riconoscimento da parte dell'I.N.A.I.L. della natura professionale della malattia denunciata dall'accedente.

Il signor ....., in data 25.10.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 8.11.2010 l'I.N.A.I.L. - sede di Chieti inviava una nota nella quale rappresentava la non ostensibilità dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento emanato dall'I.N.A.I.L. con delibera n. 5 del 13.1.2000 del Consiglio di Amministrazione, che sottrae all'accesso i documenti relativi ad inchieste ispettive sommarie o formali, gli accertamenti ispettivi ed ogni altro documento, notizia o informazione relativa a dati classificabili come "sensibili", allegando la nota, datata 29.10.2010, con cui aveva comunicato al ricorrente l'impossibilità di consentire l'accesso richiesto.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

I documenti ai quali il ricorrente ha chiesto di poter accedere, lungi dall'inerire ad inchieste e/o accertamenti ispettivi, pertengono al procedimento attivato dal ricorrente con la denuncia di malattia professionale svolta dal signor ..... in data 10.6.2004.

Né appare corretta l'invocazione della tutela della *privacy* nel caso di specie, posto che i dati "sensibili" desumibili dai tali documenti si riferiscono allo stesso ricorrente.

In conclusione, non appare condivisibile l'assunto dell'INAIL secondo il quale l'accesso ai documenti in questione sarebbe precluso ai sensi dell'art. 14 del regolamento citato nella nota dell'8.11.2010.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Ufficio di Imola

Fatto

La signora ....., in data 20.08.2010 chiedeva di poter accedere agli elenchi di cui all'art. 69 comma 1 e dell'elenco di cui all'art. 69, comma 4, lettera a) del d.P.R. n. 600/1973 relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, limitatamente al nominativo del signor ....., ex coniuge dell'accedente, con indicazione del reddito imponibile dichiarato dallo stesso e del tipo di dichiarazione presentata.

L'istanza era preordinata a far valere il diritto all'assegno divorzile in favore vantato dall'accedente nei confronti del signor .....

L'Agenzia delle Entrate- ufficio di Imola, in data 8.10.2010, rigettava l'istanza di accesso sul rilievo che i documenti richiesti sarebbero accessibili solo al titolare della dichiarazione e che gli stessi sarebbero coperti dal segreto d'ufficio.

La signora ....., in data 25.10.2010 ricorreva dinanzi alla Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che la signora ....., avendo dedotto in giudizio la sua pretesa ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile dovutole dal suo ex coniuge, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ove effettivamente esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Né varrebbe ad escludere la spettanza del diritto di accesso del ricorrente a tali documenti il richiamo all'art. 24, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, che- come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare TAR Veneto, sentenza n. 2916/2009)- deve essere interpretato nel senso che l'accesso agli atti inerenti procedimenti tributari è vietato fino a quando l'Amministrazione finanziaria non abbia definito la sua pretesa fiscale nei confronti del contribuente (con l'emissione di un avviso di accertamento, ovvero di un avviso di liquidazione, e simili), in quanto evidenti esigenze di riservatezza delle indagini fiscali giustificano l'esclusione dell'accesso alla documentazione relativa a verifiche fiscali. Una volta intervenuto il provvedimento che abbia definito la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, all'accesso ai documenti inerenti procedimenti tributari non possono applicarsi regole diverse da quelle stabilite per l'accesso ai documenti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90.

Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria non ha fondato il rigetto dell'istanza di accesso su esigenze di riservatezza di eventuali indagini fiscali nei confronti dell'ex coniuge della ricorrente.

Ne consegue che spetta al ricorrente l'accesso ad uno di tali atti, in quanto la sua conoscenza appare necessaria ai fini della difesa nel giudizio del diritto fatto valere nei

confronti del contro interessato- cui il ricorso è stato ritualmente notificato-, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Liceo Scientifico "....." di .....

Fatto

Il signor ....., in data 16.9.2010, rivolgeva al Dirigente scolastico del Liceo "……." un'istanza di accesso ad alcuni documenti ed atti relativi al proprio andamento scolastico nell'anno scolastico 2009-2010.

L'Amministrazione scolastica, il giorno 20.10.2010, rilasciava copia di parte della documentazione richiesta.

L'accedente, con ricorso del 5.11.2010, lamentava che non erano stati messi a sua disposizione i seguenti atti e documenti:

1) i giudizi sintetici ed i voti espressi dai docenti a giugno per il secondo quadrimestre;
2) il contenuto dell'ampia discussione sui risultati dei corsi integrativi seguiti dal ricorrente nei mesi estivi, svolta dal Consiglio di classe, menzionata nel verbale di ripresa dello scrutinio finale;
3) i voti proposti da ogni singolo insegnante nello scrutinio finale di settembre;
4) la votazione del Consiglio di classe per l'ammissione o meno alla classe successiva;
5) la motivazione sulla non ammissione alla classe successiva.

Il ricorrente insisteva nella richiesta di accedere anche ai suindicati atti documenti, facendo valere l'esigenza di ricostruire l'iter logico seguita dall'Amministrazione per addivenire alla decisione di non ammettere il ricorrente alla classe successiva.

L'Amministrazione, con nota del 10.11.2010, n. di Prot. 4410 C27/2, in primo luogo, rappresentava che il cosiddetto P.O.F. (vale a dire dal documento relativo alla determinazione della corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza/competenza/capacità, allegato alla nota in questione) consentirebbe di determinare, sulla base del voto numerico attribuito al candidato, il livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline.

Quanto ai voti proposti a giugno nelle singole materie, l'Amministrazione faceva notare che si tratterebbe di dati desumibili dai registri personali dei docenti; i voti proposti a settembre, invece, risulterebbero dal verbale di ripresa dello scrutinio.

Nella stessa nota l'Amministrazione precisava che, in mancanza dell'indicazione di voti contrari, si dovrebbe ritenere che la delibera di non ammissione alla classe successiva sia stata adottata all'unanimità dal Consiglio di classe e che le motivazioni di tale deliberazione sarebbero le stesse dello scrutinio finale.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, parzialmente fondato e, per il resto, infondato.

A seguito delle precisazioni contenute nella nota dell'Amministrazione del 10.11.2010, si può affermare che l'esigenza di acquisire copia dei giudizi sintetici sia stata soddisfatta mediante l'allegazione di copia del cosiddetto P.O.F., recante i criteri di determinazione della corrispondenza tra il voto numerico attribuito al candidato ed il livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline.

Si deve ritenere fondata la pretesa del ricorrente di accedere ai documenti dai quali risultano i voti proposti a giugno nelle singole materie e quelli proposti a settembre: ne consegue che devono essere messi a disposizione del ricorrente le parti dei registri personali dei docenti e del verbale di ripresa dello scrutinio dai quali risultano tali voti.

Il ricorso deve essere rigettato, nel resto, essendo preordinato all'accesso a documenti inesistenti agli atti dell'Amministrazione, per le ragioni chiarite nella succitata nota del 10.11.2010.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso *in parte qua,* per cessazione della materia del contendere; accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione;lo rigetta nel resto.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Statale Istruzione Superiore "……. - ……."

Fatto

La ricorrente ....., docente a tempo indeterminato di lingua e letteratura italiana presso l'ITPACLE "....." di ....., ha presentato domanda di trasferimento per la classe di concorso A050, indicando quale unica sede il Liceo "……..", con un punteggio pari a 54 punti.

Poiché parte resistente ha assegnato la cattedra alla classe di concorso A051, la ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento, ivi incluso il parere del collegio dei docenti.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente la prof.ssa ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 9 novembre ha specificato a questa Commissione le ragioni alla base dell'assegnazione della classe di concorso A051 senza, tuttavia, fornire chiarimenti in ordine al proprio silenzio rigetto, oggetto del presente gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La prof.ssa ricorrente, quale richiedente il trasferimento per la classe di concorso A050, presso il Liceo "……" è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del relativo procedimento, senza che sia necessaria l'indicazione delle ragioni a sostegno della propria istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione centrale accertamento – Ufficio scambio di informazioni

Fatto

Il ricorrente a seguito di alcuni avvisi di accertamento ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. note del 21 novembre 2007, 7 gennaio, 24 gennaio e 11 giugno 2008, trasmesse dall'autorità fiscale del Regno Unito;
2. lettera del 12 agosto 2008 dall'autorità fiscale del Regno Unito indirizzata al Gen. ....., Capo del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e trasmessa all'Agenzia delle Entrate con nota n. 0294945/08 del 10 settembre 2008;
3. tutti i documenti ed informazioni allegate, attinenti, antecedenti o susseguenti alla documentazione di cui sopra.

Specifica il ricorrente di avere presentato ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, tuttora pendenti, avverso alcuni avvisi di accertamento. L'attività accertativa è stata avviata sulla base di uno scambio di informazioni provenienti dalle autorità fiscali del Regno Unito e dell'Australia; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per acquisire ogni elemento utile alla propria difesa.

Parte resistente, con memoria del 30 luglio, ha comunicato che, poiché gli accertamenti in questione sembrano configurare il reato di infedele dichiarazione ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria; conseguentemente, ha chiesto alla competente Procura della Repubblica l'autorizzazione al rilascio di copia dei predetti documenti.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ....., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Questa Commissione nel corso della seduta del 14 settembre aveva chiesto all'amministrazione resistente di fornire ulteriori elementi in ordine all'eventuale procedimento penale avviato.

Al riguardo parte resistente ha comunicato, con memoria del 3 novembre di non avere avuto ancora riscontro dalla Procura competente e che, contrariamente a quanto desunto dai documenti allegati al ricorso, nessun documento è stato inviato all'Autorità Giudiziaria, ma è stata chiesta solo l'autorizzazione all'eventuale comunicazione dei documenti, essendo pendente il procedimento penale e proprio in vista della tutela dell'esercizio dell'azione penale.

Parte resistente, rileva, inoltre una discrepanza tra i documenti chiesti con l'istanza di accesso e i documenti chiesti in sede di riesame. Nel ricorso, il sig. ..... chiede di potere accedere ad uno scambio di lettere avvenuto tra l'Autorità fiscale dell'Australia ed il Gen. ....., mentre nell'istanza di accesso chiede di avere copia della lettera del 12 agosto 2008 dell'Autorità fiscale del Regno Unito.

Con riferimento all'ammissibilità dell'istanza di accesso l'Agenzia rileva la specialità del procedimenti tributario nell'ambito della legge n. 241 del 1990 e che i chiesti documenti rientrano tra i documenti escludi dall'accesso ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 603 del 1996. Osserva, ancora, l'Agenzia delle Entrate che, per prassi internazionale consolidata, le note della autorità estere non vengono inoltrate agli uffici periferici al momento di richiedere/trasmettere gli esiti delle indagini; pertanto, ai fini dell'istruttoria del presente caso vale il contenuto delle note con le quali parte resistente ha trasmesso ai competenti uffici le informazioni pervenute dagli Stati esteri. Tale prassi, conforme all'orientamento internazionale formatosi in ordine alla questione della divulgazione delle lettere delle autorità estere connesse a scambi di informazioni intrapreso sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, è volto al mantenimento delle relazioni internazionali , anche in vista di una maggiore efficacia accertativa dell'azione svolta dalle amministrazioni finanziarie. Infatti l'accesso ai chiesti documenti pregiudicherebbe seriamente i rapporti tra L'amministrazione fiscale italiana e quelle estere, al punto da compromettere il buon funzionamento della cooperazione amministrativa.

Parte ricorrente, riferisce, ancora che gli Stati che hanno inviato le informazioni hanno citato nelle lettere di trasmissione i vincoli di segretezza ed i limiti di utilizzazione previsti dalle rispettive Convenzioni bilaterali con l'Italia, nonché per il Regno Unito, dalla direttiva 77/799/CEE. Peraltro, osserva l'amministrazione, le chieste lettere operano un mero rinvio alla documentazione allegata senza alcun riferimento nominativo ai soggetti interessati e senza alcuna analisi delle singole posizioni. Il ricorrente, poi, è già in possesso delle informazioni necessarie per tutelare i propri diritti atteso che "la ragion fiscale" è stata comunicata nell'avviso di accertamento ed esibita in fase istruttoria per il contraddittorio con la parte.

Diritto

L'amministrazione resistente, argomenta, tra l'altro, che i chiesti documenti rientrano tra i casi di esclusione di cui agli artt. 2 e 4 del D.M. n. 603 del 1996, recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241 del 1990". In particolare l'art. 2, relativo alle categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali, esclude dall'accesso "i documenti relativi all'attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l'attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali" nonché i "documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari ed internazionali".

L'art. 4 citato, poi, relativo alle categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, sottrae all'accesso, tra gli altri, "i documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative" nonché "degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine, nonché i documenti istruttori, comunicazioni su ipotesi di

frodi in materia tributaria e segnalazione dei servizi della Commissione dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse".

Poiché i chiesti documenti rientrano nelle categorie di documenti sopra citate si ritiene che il ricorso sia da respingere; senza, tuttavia, pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

Fatto

Il sig. ....., quale partecipante al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. determinazione n. 201/6-6 del 28 settembre 1995 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri , comprensiva delle norme tecniche per l'individuazione dei requisiti;

b. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "prime urine" effettuato il 2 luglio 2010, al quale il richiedente risultava positivo all'uso di cannabinoidi;

c. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "seconde urine" effettuato il 2 luglio 2010, del quale è ignoto l'esito;

d. esito dell'esame di 2° livello (drug test) delle "prime urine" prelevate al richiedente, con annessa la documentazione relativa alla catena di custodia;

e. documentazione relativa agli accertamenti attitudinali esperiti sul ricorrente;

f. nota, ovvero rapporto informativo, relativo alle notizie, anche a carattere riservato, fornite dal Comando Provinciale Carabinieri competente, sul conto del ricorrente e del suo nucleo familiare;

g. ogni altro documento inserito nel fascicolo concorsuale del ricorrente, anche se non ritenuto utile per la valutazione degli accertamenti sanitari e del profilo psicologico;

h. intero fascicolo concorsuale del ricorrente e nota informativa relativa a notizie, anche a carattere riservato, formate dal Comando Provinciale Carabinieri competente sul conto del ricorrente e dei componenti il suo nucleo familiare, relativo al concorso per esami a cinquanta allievi al primo anno del 191° corso dell'Accademia Militare per al formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2009 – 2010.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per proporre un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Parte resistente ha concesso l'accesso ai documenti inerenti il giudizio di non idoneità riportato in sede concorsuale, ossia l'accertamento attitudinale, di cui alla lett. e), al raccoglitore delle prove attitudinali con il giudizio ed i risultati conseguiti di cui alla lett. e), alla relazione psicologica, alla scheda di valutazione redatta dall'Ufficiale Perito selettore di cui alla lett. g), al verbale della commissione attitudinale di cui alla lett. e) alle norme tecniche, di cui alla lett. a).

L'amministrazione resistente ha, poi, concesso la sola visione e non l'estrazione di copia del questionario informativo ed ha negato l'accesso al test DA5 al fine di tutelare il diritto di autore, ai sensi dell'allegato 3 n. 7 del d.m. n. 519 del 1995 ed al

fine di non precluderne l'utilizzo in futuro, con conseguente eventuale danno economico.

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Nella memoria presentata a questa Commissione il ricorrente ha ricordato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale i test psico-attitudinali sono accessibili.

Parte resistente, nella propria memoria, ha ribadito di avere negato l'accesso al materiale testologico, ai sensi dell'all. 3, n. 7 del d.m. n. 519 del 1995, con riferimento alla richiesta di documenti relativi alle visite mediche ha, apoditticamente, affermato che il ricorrente è privo dell'interesse ad accedere a tali documenti, relativamente, infine, al rapporto informativo ha motivato il proprio diniego ai sensi dell'allegato 1, n. 14 del citato d.m. sui casi di esclusione.

Questa Commissione nella seduta del 28 novembre aveva invitato parte resistente a notificare il presente gravame alla società controinteressata che ha predisposto i test psicoattitudinale; con riferimento al diniego di accesso ai documenti relativi alle visite mediche la scrivente Commissione ha accolto il ricorso; per quanto riguarda il diniego di accesso al rapporto informativo correttamente l'amministrazione resistente ha negato l'accesso a tali documenti, ai sensi dell'allegato 1, lett. 14 del d.m. n. 519 del 1995; infine, relativamente al questionario informativo, la Commissione ha affermato che il diritto di accesso va esercitato in modo integrale.

Successivamente il ricorrente ha inviato una memoria a questa Commissione con la quale ha chiesto di riesaminare la propria decisione affermando che in altri casi è stato fornita copia dei documenti relativi ai test psicoattitudinali senza che l'istanza sia stata notificata alla società controinteressata. Con riferimento al rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso al rapporto informativo espresso, il ricorrente afferma che non è specificata ed individuata la lesione che alla sicurezza ed alla difesa internazionale deriva dal rilascio di copia del citato documento.

Il ..... chiedeva, poi, di ricevere copia delle controdeduzioni fornite dal Comando Generale dell'Arma – URP al ricorso precedentemente presentato.

La Segreteria di questa Commissione provvedeva, previa riscossione dei diritti di riproduzione, alla trasmissione al ricorrente della documentazione richiesta.

Parte resistente ha comunicato, il 20 ottobre, di avere ottemperato alla decisione della Commissione e di avere rilasciato copia dei documenti relativi alle visite mediche ed al questionario informativo; relativamente al test DA5 ha comunicato, poi, di avere provveduto a notificare il gravame alla società controinteressata e di essere in attesa di un riscontro.

Il ricorrente, successivamente, ha inviato, per conoscenza una nota a questa Commissione nella quale afferma di essersi recato presso gli uffici del Comando Legione Carabinieri "Puglia", per acquisire copia dei documenti, ma di non avere avuto accesso ad una molteplicità di essi.

Diritto

Relativamente alla richiesta di riesame della decisione di rigetto in ordine al provvedimento di diniego del rapporto informativo, non avendo il ricorrente apportato alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, questa Commissione ribadisce che i chiesti

documenti rientrano nella categoria di documenti esclusi ai sensi dell'allegato 1, lett. 14 del d.m. n. 519 del 1995.

La scrivente Commissione, poi, rimane in attesa di conoscere le eventuali osservazioni formulate dalla società controinteressata relativamente al test DA5.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata la richiesta di riesame della decisione del 28 settembre 2010, la respinge.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Vibo Valentia

Fatto

Il ricorrente, a seguito del ricevimento del preavviso di provvedimento negativo con il quale l'amministrazione resistente ha comunicato l'intenzione di respingere la richiesta di emanazione del decreto di guardia giurata particolare ed il relativo porto di pistola a tassa ridotta, ha presentato istanza di accesso ai documenti del relativo procedimento. Afferma, infatti, il sig. ..... che la motivazione secondo la quale "dalle risultanze istruttorie è emerso che il ricorrente è stato notato in compagnia di soggetti censiti penalmente e nominativamente individuati" è generica e non consente una puntuale difesa dei propri diritti; tale motivazione, aggiunge il ricorrente, non solo compromette la propria vita lavorativa ma, essendo disonorevole, reca pregiudizio, anche, alla propria dignità.

La Prefettura di Vibo Valentia, il 23 settembre 2010, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente il sig. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria del 5 novembre, dopo avere ripercorso i fatti alla base della presente vicenda, ha comunicato di non nutrire dubbi in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, ma che i chiesti documenti rientrano tra quelli esclusi dall'accesso, ai sensi della normativa citata.

Diritto

Il ricorso è infondato.

I chiesti documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. n.415 del 1994, il quale in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e prevenire la repressione della criminalità, sottrae all'accesso, tra gli altri documenti, le "relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Pertanto, avendo correttamente sottratto dall'accesso i chiesti documenti, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federazione Sindacato di Polizia
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

Fatto

Il signor ....., in proprio nonché quale dirigente sindacale della Federazione Consap – Italia Sicura – Anip , ed il signor ....., rappresentante legale della predetta organizzazione, hanno chiesto, il 18 maggio 2009, di potere accedere agli atti e documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dalla Questura di Roma in relazione alla nota inviata dalla Procura di Roma alla predetta Questura il 3 gennaio 2005 (con cui era stata trasmessa sia la nota, recante la stessa data, dei sostituti procuratori della Repubblica di Roma contenete l'indicazione dei diversi profili di inadeguatezza della struttura dello Stadio Olimpico di Roma, sia l'informativa di polizia giudiziaria che confermava il contenuto di quanto denunciato dalla Federazione ricorrente a proposito delle gravi carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe), con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e zone limitrofe. I ricorrenti, infatti, hanno dato impulso, mediante la presentazione di esposti, al procedimento penale nel quale sono venute in rilievo carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e zone limitrofe, ove sono impiegati appartenenti alle Forze dell'ordine.

Questa Commissione, nella seduta dell'8 settembre 2009, aveva dichiarato fondato il ricorso.

Successivamente, i ricorrenti, hanno chiesto di potere accedere a tutti i documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dal Prefetto di Roma in relazione alla suddetta nota inviata dalla Procura di Roma al Questure ed al Prefetto di Roma del 3 gennaio, con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e zone limitrofe.

Parte resistente, ha rilasciato copia di due c.d. Prefettizie relative ad attività svolte dalla Commissione provinciale sui locali di pubblico spettacolo – C.P.V.L.P.S. ed ha comunicato che agli atti dell'ufficio non "risulta essere stata avviata alcuna iniziativa di carattere giurisdizionale".

Avverso tale provvedimento di parziale diniego dell'8 luglio il sig. ..... ed il signor ..... hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Questa Commissione, nella seduta del 28 settembre, aveva chiesto all'amministrazione resistente di comunicare l'esistenza di ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia.

Parte resistente, con nota del 19 ottobre, ha comunicato di non detenerne altri oltre quelli già inviati. Specifica, poi, che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la

Sicurezza Pubblica dopo la riunione del 29 marzo 2009, nel corso della quale ha espresso parere favorevole all'agibilità dello Stadio Olimpico, si è riunito altre volte per valutare l'adozione di singole misure di sicurezza in relazione al tipo di partita e di tifoseria e che il Questore di Roma ha assunto le misure tecniche di volta in volta ritenute idonee.

Diritto

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 il "diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Non possedendo parte resistente ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia, il ricorso, pertanto, è da respingere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo respinge.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ufficio I –Gabinetto del Capo Dipartimento

Fatto

Il ricorrente, in qualità di denunciante, ha chiesto il 13 settembre 2010, di potere accedere ai documenti relativi all'ispezione effettuata dal personale dell'Ufficio Centrale Ispettivo, il 24 giugno 2010, presso il condominio ubicato in Roma, alla via Galazia 11.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria dell'8 novembre ha specificato a questa Commissione che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, ha dato riscontro al ricorrente in merito alla problematica relativa al vano ascensore, in data 17 settembre 2010. Afferma, inoltre, l'amministrazione resistente che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4, lett. i) del D.M. n. 415 del 1994. Rileva, infine parte resistente che il condominio, ovvero i singoli condomini sono contro interessati nel presente gravame.

Diritto

L'amministrazione resistente ha comunicato che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4, lett. i) del D.M. citato, a tenore del quale al fine di tutelare l'esigenza di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sono sottratti all'accesso, tra gli altri, i documenti relativi ad inchieste ispettive sommarie e formali, nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie. Pertanto, questa Commissione respinge il ricorso, atteso che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso sulla base della normativa secondaria citata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Lardirago

Fatto

La ricorrente, in qualità di consigliere comunale ha chiesto, il 15 giugno 2010, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. pratiche edilizie relative all'attività libera svolta nei mesi da gennaio a maggio 2010;
2. pratiche edilizie richieste dai sigg.ri ..... e ..... dal 1993 fino alla data di presentazione dell'istanza di acceso;
3. pratica di agibilità del collegio .....

Il comune resistente, con provvedimento del 29 settembre 2010, ha negato l'accesso ai chiesti documenti attesa la sua genericità

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza. A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso il provvedimento di rigetto del comune di Lardirago non sia competente questa Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico provinciale Teramo

Fatto

La ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai documenti amministrativi a contenuto generale riguardanti la determinazione dell'*organico di diritto provinciale* nella classe di concorso A245 per l'anno scolastico 2010/2011, le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura del contingente provinciale di docente su posto comune nella scuola secondaria di I grado assegnato dal MIUR, ivi compresi i documenti riguardanti le disponibilità in organico di diritto nelle classi di concorso A445 – lingua straniera: spagnolo e AM77 - violino ed i documenti concernenti i rapporti tra codesti uffici scolastici ed il MIUR.

Premette la ricorrente che il MIUR con decreto n. 75 del 10 agosto 2010, ha indicato la necessità di procedere all'assunzione di 10.000 unità di personale docente, indicando, per la regione Abruzzo un contingente di 24 posti per la scuola secondaria di primo grado, dei quali cinque per la provincia di Teramo da coprire con altrettante assunzioni a tempo indeterminato. Il citato decreto prevede, inoltre, che il contingente provinciale per ordine e grado scolastico sia suddiviso anche tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso. Con nota del 27 agosto 2010 n. 8085 l'Ufficio Scolastico provinciale Teramo ha disposto la copertura del contingente assegnato per la scuola secondaria di primo grado mediante la nomina in ruolo di tre docenti nella classe di concorso A059, a fronte di diciannove disponibilità in OD, di un docente nella classe A445 dalla g.e.p., a fronte di sette disponibilità in O.D., di un docente nella AM77 dalla g.e.p. a fronte di quattro disponibilità in O.D.

Prosegue la ricorrente affermando che, in qualità di insegnate abilitata nella classe A245 – lingua francese, in seconda posizione utile nella medesima graduatoria ad esaurimento della provincia di Ascoli Piceno, dietro la collega ..... (in prima posizione utile sia a Teramo sia ad Ascoli Piceno), aveva supposto che l'amministrazione scolastica avrebbe proceduto nella provincia di Teramo alla copertura del contingente assegnato mediante almeno una nomina nella rispettiva classe di concorso a beneficio della indicata collega, in tal modo liberando a favore della scrivente la prima posizione utile nella provincia di Ascoli Piceno e, dunque essere individuata quale avente diritto all'accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato per la copertura del posto di insegnamento comune nella classe A245 assegnato dal MIUR per la provincia di Ascoli Piceno, proposta, invece rivolta alla collega .....

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente la prof.ssa ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La prof.ssa ricorrente, quale partecipante alla procedura volta ad individuare il personale docente descritta nella narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti del relativo procedimento; inoltre, nella vicenda in esame, sulla base dell'esame degli indicati documenti, la ricorrente può valutare se tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenutolo fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Istituti Penali Trani

Fatto

....., Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria ,in servizio presso gli Istituti Penali di Trani, ha chiesto, il 28 maggio 2010, alla Direzione Istituti Penali di Trani di potere accedere alla nota riservata del Comandante di Reparto inerente il ricorrente e alle motivazioni dell'ufficio alla Commissione Medica Ospedaliera di Bari. Specifica il ricorrente di esser stato inviato d'ufficio dall'amministrazione di appartenenza alla Commissione Medica Ospedaliera di Bari Palese, per essere sottoposto ad apposita visita medica finalizzata alla verifica dell'idoneità in servizio. A seguito della formazione del silenzio rigetto il ricorrente, tramite il sindacato di appartenenza, ha inviato numerosi solleciti all'amministrazione resistente. Con provvedimento del 9 luglio 2010, parte resistente ha negato il chiesto accesso affermando la carenza di un interesse in capo al ricorrente. Successivamente, il 2 ottobre, il Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria ha reiterato la medesima istanza di accesso e l'amministrazione resistente, con provvedimento del 2 ottobre u.s. si è limitata a richiamare il precedente provvedimento del 9 luglio.

Avverso il provvedimento di diniego del 2 ottobre, il Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

L'istanza di accesso del 2 ottobre ha ad oggetto il medesimo documento chiesto con istanza del 28 maggio, senza che il ricorrente abbia apportato alcun elemento nuovo in fatto o in diritto. Pertanto, sono trascorsi i trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento di diniego espresso dell'amministrazione del 9 luglio, avendo il provvedimento del 2 ottobre carattere meramente confermativo del precedente.

Giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, in ragione del carattere decadenziale del termine di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, non è consentita né la reiterazione dell'istanza di accesso, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove al secondo diniego non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sent. n. 6/2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010).

PQM

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'irricevibilità del ricorso, per tardività.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: INPS – Direzione Centrale Risorse Umane

Fatto

Il dott. ....., dipendente dell'amministrazione resistente, quale partecipante del concorso 79 posti da dirigente non vincitore, esperito nel 1999, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a) atti formali e verbali delle sedute dell'11 maggio e del 18 maggio 2010, della commissione incaricata di rideterminare la graduatoria del concorso in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 7939/2008, già ufficialmente consegnati alla Direzione Centrale Risorse Umane;

b) nuova graduatoria generale e della graduatoria dei 79 vincitori redatte dalla commissione incaricata, in ossequio ai contenuti della sentenza TAR Lazio n. 7939/2008.

Chiarisce il ricorrente che, a seguito dell'annullamento della deliberazione n. 210 del 20 luglio 1999, di approvazione della graduatoria l'amministrazione ha attribuito alla commissione esaminatrice la riformulazione della graduatoria nei termini indicati dal giudice amministrativo di prime cure. Benché detta commissione, in data 18 maggio 2010, abbia stilato la nuova graduatoria, includendo il ricorrente tra i vincitori, l'amministrazione resistente non ha, ancora, provveduto a concludere il procedimento. Pertanto, afferma il ricorrente i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle opportune sedi i propri diritti ed avere conoscenza degli elementi necessari per introdurre il giudizio di ottemperanza.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il dott. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 10 novembre ha comunicato che il ricorrente il medesimo giorno ha esercitato l'accesso ai chiesti documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota del 10 novembre u.s. di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale Pordenone

Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante della società ..... di ..... & figlie s.n.c. a seguito del ricevimento dei verbali di accertamento ispettivo n. 502 /Isp del 30 marzo 2010 e 930000098169 del 7 maggio 2010, con il quale l'Inps di Pordenone ha notificato un addebito contributivo e somme aggiuntive pari a euro 44.831,00 conseguente ad omissioni contributive e/o irregolarità e/o inadempimenti commessi dal ricorrente nei confronti dei propri dipendenti, ha chiesto di potere accedere ai citati verbali ed alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione, al fine di difendere i propri interessi in giudizio.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai verbali ed ha negato l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori ai sensi della determinazione del commissario straordinario dell'istituto n. 1951 del 16 febbraio 1994.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto dell'amministrazione resistente il legale rappresentante della ..... & figlie s.n.c. a ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria inviata a questa Commissione l'8 novembre 2010, afferma, sulla base del recente orientamento giurisprudenziale, di avere negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che i denuncianti, benché non più alle dipendenze del ricorrente, riceverebbero un danno dalla diffusione delle loro dichiarazioni in un ambiente ove la precarietà e l'instabilità sono caratteristiche ricorrenti. Inoltre, afferma la ricorrente, sussiste un interesse pubblico a che i lavoratori siano tutelati al fine di acquisire il maggior numero di denunce.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Dal combinato disposto dell'art. 17 comma 2 e dell'allegato A, capo II, punto 12 del regolamento approvato con la determinazione 1951/1994, adottata dal Commissario straordinario dell'INPS, risulta che sono sottratte all'accesso le dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi.

Benché sia possibile dubitare della legittimità della norma in questione, essendo inibito alla Commissione disapplicare tale norma regolamentare, non si può non prendere atto della sottrazione all'accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri ..... e .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo I Scuola media statale G. Pascoli – ..... (CL)

Fatto

I sigg.ri ..... e ....., rappresentati e difesi dall'Avv. ……., riferiscono di aver presentato in data 9 luglio 2010 domanda di accesso a tutte le schede di valutazione ed ai giudizi formulati nei confronti dei compagni di classe della figlia, in considerazione delle numerose correzioni rilevate nella scheda di valutazione concernente la propria figlia. Parte resistente con rifiuto espresso in forma orale in data 23 settembre u.s. negava l'accesso, di talché i sigg.ri ..... e ..... presentavano il successivo 19 ottobre ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria datata 4 novembre 2010, l'istituto resistente ha trasmesso le proprie articolate difese, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo agli alunni della classe di appartenenza della minore ..... ai quali il ricorso doveva essere notificato da parte degli odierni ricorrenti. A tale riguardo e considerato che nello stesso atto introduttivo del presente procedimento giustiziale i ricorrenti chiedono in via pregiudiziale l'ammissibilità del gravame nonostante la mancata notifica ai controinteressati dovuta all'ignoranza dei nominativi dei genitori dei compagni di classe della propria figlia e conseguentemente dei loro indirizzi, si osserva che tale profilo non solleva il ricorrente dall'onere di attivarsi per assolvere l'incombente di cui all'art. 12 del d.P.R. n.184/2006. E' infatti circostanza ripetutamente chiarita in giurisprudenza che l'omessa notifica ai controinteressati non appare giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell'amministrazione, quando il ricorrente non si sia in alcun modo attivato contro l'inerzia della PA e non abbia avviato le procedure di legge *ad hoc* previste (sul punto, TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264). Nel caso di specie, peraltro, non risulta nemmeno che i ricorrenti abbiano chiesto all'istituto scolastico gli indirizzi ai quali inoltrare la notifica del presente gravame.

Pertanto nel caso di specie, trattandosi di soggetti astrattamente individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Università degli Studi di Firenze
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Salute

Fatto

L'Università degli studi di Firenze, con nota del 13 settembre 2010 chiedeva all'amministrazione resistente l'accesso a diversi documenti relativi all'assegnazione di un progetto per attività di assistenza tecnica e coordinamento a favore delle amministrazioni regionali. Parte resistente non dava riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 21 ottobre l'Università ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 4 novembre scorso, il Ministero resistente, oltre a fornire una prospettazione dei fatti in parte divergente rispetto a quella del ricorrente, si dichiara comunque disponibile al rilascio dei documenti domandati dall'Università ricorrente.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'Università degli Studi di Firenze la Commissione osserva quanto segue: il rimedio di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 284/2006 non può essere azionato da una pubblica amministrazione. Il difetto di legittimazione in tal senso si ricava dal combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lett. *b*), e comma 5. Tale ultima disposizione in particolare, prevede che "L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". Se a ciò si aggiunge che la prima disposizione citata considera come interessati, e dunque legittimati a chiedere l'accesso e ad esperire i relativi strumenti di tutela, tutti i soggetti *privati*, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, si ricava il difetto di legittimazione dell'Università ricorrente; difetto, peraltro, mitigato dalla dichiarazione di intenti contenuta nella nota ministeriale di cui alle premesse in fatto, con la quale il dicastero si dichiara disponibile a mettere a disposizione dell'ente ricorrente la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Direzione per l'impiego del personale militare dell'aeronautica militare

Fatto

Il sig. ....., ufficiale in servizio dell'aeronautica militare, è stato inserito nell'elenco di militari da assegnare preso enti internazionali all'estero per l'anno 2010 a seguito di segnalazione in tal senso da parte del 3° comando dell'aeronautica di Verona. L'ufficiale odierno ricorrente, pertanto, partecipava al procedimento in questione sottoponendosi anche alle prove tese all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. Successivamente, tuttavia e su richiesta dell'amministrazione resistente, il ..... veniva chiamato a ricoprire l'incarico di cassiere dello Stato maggiore difesa; incarico difficilmente conciliabile con l'assegnazione presso enti internazionali all'estero.

Pertanto, in data 22 settembre, l'odierno ricorrente formulava domanda di accesso agli atti del procedimento in questione, vedendosi opporre un provvedimento di rigetto da parte dell'amministrazione – datato 8 ottobre 2010 – con il quale parte resistente nega la legittimazione dell'istante, ritenendo la domanda ostensiva preordinata ad un controllo generico sull'azione amministrativa. Contro tale determinazione il ..... in data 2 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento, mentre parte resistente, con nota del 9 novembre 2010, insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente e sulla scorta di quanto ricavabile dal ricorso oggi in discussione, la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso nelle persone di coloro che hanno preso parte al procedimento per l'assegnazione di incarichi all'estero cui si riferiscono i documenti contenuti richiesti dal ..... e ai quali il gravame va notificato da parte dell'amministrazione resistente. Per la parte di documenti direttamente riferibili al ricorrente, viceversa, il ricorso è da accogliere atteso che per essi non può certo valere il limite del controllo generalizzato opposto da parte resistente il quale, con riguardo all'accesso endoprocedimentale, non è ontologicamente prospettabile.

PQM

La Commissione, per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e con riferimento ai documenti contenenti dati degli altri ufficiali che hanno preso parte al procedimento di cui alle premesse in fatto, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati

allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n.184/2006.

Lo accoglie con riguardo ai documenti concernenti la persona del ricorrente, e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri Abruzzo

Fatto

Il sig. ....., maresciallo dei carabinieri addetto al nucleo investigativo di Teramo, in data 18 febbraio 2009 veniva trasferito per motivi di opportunità dal comando di Castel di Sangro al Comando di Teramo. L'odierno ricorrente chiedeva di essere ricevuto dal Comandante generale dell'arma dei Carabinieri per esporre la propria situazione in merito alla vicenda che aveva portato al trasferimento causando disagi al proprio nucleo familiare. In data 15 marzo 2010 il ..... chiedeva di poter accedere alla documentazione relativa alla propria istanza concernente l'udienza di fronte al Comandante generale dell'arma. Con provvedimento del 27 settembre u.s. parte resistente concedeva l'accesso; dall'esame dei documenti il ..... rilevava una serie di *Omissis* fondati sulla disposizione di cui al D.M. n. 515/93, allegato 3 punto 5 che l'istante considera illegittimi atteso che la vicenda giudiziaria che ha portato al trasferimento ed in merito alla quale chiedeva di essere ricevuto dal Comandante generale dell'arma, si è conclusa a favore dell'odierno ricorrente perché il fatto non sussiste.

Pertanto, contro tale accesso parziale, il ..... ha presentato in data 15 ottobre u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 8 novembre parte resistente ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. ..... la Commissione osserva quanto segue: il provvedimento di diniego parziale impugnato dall'odierno il ricorrente è illegittimo. Atteso che non è in discussione la legittimazione del richiedente, dal momento che comunque parte resistente ha rilasciato la documentazione domandata, l'apposizione di *omissis* non trova giustificazione nella disposizione regolamentare evocata dall'amministrazione che, nel caso di specie, non sembra trovare applicazione. Infine, trattandosi di documenti concernenti la persona del ricorrente e formati a seguito di procedimento ad istanza di parte, non si ravvisano ragioni per oscurare, sia pure in parte, la documentazione oggetto della domanda ostensiva.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Treviso

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'Avv. ....., si è visto comunicare in data 7 agosto 2010 l'avvio del procedimento preordinato al di diniego di rilascio di permesso di soggiorno in quanto non in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa. Pertanto, in data 6 settembre u.s. il sig. ..... formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il suddetto procedimento, al fine di tutelare le proprie ragioni sia in sede procedimentale che, eventualmente, giurisdizionale. La Questura non ha dato seguito alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e dunque l'istante in data 4 novembre 2010 ha proposto ricorso avverso il silenzio così formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990 (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli (BA)

Fatto

Il sig. ....., maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di ....., con istanza del 4 settembre 2010 ha chiesto di poter accedere alla nota di trasmissione ai controinteressati ed alle opposizioni formulate da questi ultimi nell'ambito del procedimento di accesso – consentito già dall'amministrazione - ad un verbale di contestazione relativo alla società Montecarlo S.a.s., motivando l'istanza in base alla necessità di predisporre le proprie difese in un procedimento penale pendente e di valutare l'opportunità di attivare altri strumenti di tutela nei confronti dei suddetti controinteressati.

Parte resistente con nota del 7 ottobre ha negato l'accesso ritenendo l'istante privo di interesse giuridicamente qualificato; contro tale determinazione in data 4 novembre lo ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal maresciallo ..... la Commissione osserva quanto segue.

Premesso che la fattispecie che ha originato il presente procedimento è stata già portata all'esame della scrivente, l'odierno gravame verte sull'accessibilità di documenti formati e detenuti da parte resistente nel corso del procedimento di accesso conclusosi con l'esibizione dei documenti all'odierno ricorrente. A tale riguardo si osserva che l'accesso agli atti relativi ad un procedimento ostensivo avviato da colui che in questa sede riveste la qualità di ricorrente partecipa comunque delle caratteristiche dell'accesso endoprocedimentale, non essendo in discussione la qualità di soggetto interessato in senso lato agli accadimenti procedimentali che hanno modo di verificarsi nella fase istruttoria del procedimento medesimo. In questo senso, quindi, le motivazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto, nella parte in cui non si ravvisa un interesse qualificato in capo all'istante, appaiono prive di giuridico fondamento. In fattispecie come la presente, invero, l'interesse è insito nella partecipazione procedimentale che la legge conferisce al soggetto anche se, in concreto e come sembra nel caso di specie, nessuna utilità l'ostensione può arrecare al domandante, atteso che nonostante gli atti di opposizione ai quali oggi si chiede di accedere, l'amministrazione ha a suo tempo rilasciato i documenti. Tale valutazione sull'utilità ritraibile dall'esercizio del diritto di accesso, tuttavia, non spetta all'amministrazione qualora la relativa istanza si collochi nel novero degli strumenti di partecipazione procedimentali previsti dalla legge n. 241/90 e segnatamente all'articolo 10 della normativa generale sul procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Lecce e altri

Fatto

Il sig. ....., in qualità di responsabile della Regione Puglia del Comitato "Strisce Blu", in data 4 agosto 2010 ha chiesto all'ufficio protocollo del Comune di Lecce di poter accedere ad una serie di documenti relativi alle entrate nonché alle modalità di applicazione da parte dell'amministrazione comunale della sosta a pagamento all'interno del territorio comunale. Parte resistente non ha dato risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 ottobre u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, Corte dei conti

Fatto

Il signor ....., a nome e per conto della madre ....., ha presentato negli anni alle amministrazione in epigrafe una notevole mole di richieste di informazioni aventi per argomento le vicende connesse alla mancata cessione dell'alloggio ERP in cui risiede, nel Comune di Vejano (VT), la signora ..... stessa.

Da ultimo ha inviato il 13 settembre 2010 delle note, in cui sollecita il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del demanio e la Corte dei conti a fornirgli aggiornamenti e informazioni in merito a istanze da lui presentate in passato, e riguardanti la questione più sopra scritta.

Il 21 ottobre 2010, lamentando il silenzio delle amministrazioni adite, il sig. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a trasmettere alla scrivente una memoria di chiarificazione della vicenda.

Diritto

Chiamata ancora una volta a occuparsi della questione, la Commissione rileva preliminarmente che quanto chiesto nell'odierno gravame non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/90, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate di Desio

Fatto

L'avv. ……., in qualità di legale della signora ....., ha chiesto il 4 ottobre 2010 all'Agenzia delle entrate di Desio i documenti da cui si desume la situazione reddituale e patrimoniale, negli anni 1998-2007, del signor ....., coniuge irreperibile della signora ....., al fine di utilizzare tali atti nella causa civile, già in corso al Tribunale di Monza, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico contratto fra ricorrente e controinteressato.

Lamentando mancata risposta dell'Amministrazione parte ricorrente si è rivolta l'8 novembre 2010 a questa Commissione, perché esamini il caso.

L'11 novembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria confermativa del diniego sul presupposto che, per le vie brevi, l'Amministrazione ha chiesto all'avvocato di parte ricorrente di produrre una autorizzazione del magistrato della causa civile: non essendo tale autorizzazione pervenuta, e ritenendo il diritto di accesso della ricorrente in contrasto col pari diritto del controinteressato alla riservatezza, l'Agenzia delle entrate valuta l'odierno gravame inaccoglibile.

Diritto

La Commissione osserva come già il Consiglio di Stato abbia stabilito che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali c.d. sensibili, cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, c. 2 d.lgs. 135/99 (oggi art. 60 d.lgs. 196/03) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi" (C.d.S., Sez. VI n. 1896/05).

Di conseguenza, nell'odierno gravame, essendo indubbio che i documenti richiesti non investono dati sensibili, e che sono rilevanti per la difesa di interessi giuridici della richiedente, questa Commissione non ha motivo di dubitare della sussistenza in capo al ricorrente del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... sas
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione provinciale del lavoro di Verona

Fatto

Il signor ....., in qualità di legale rappresentante della ..... sas, ha chiesto il 4 e l'8 agosto 2010 alla direzione provinciale del lavoro di Verona accesso ai verbali delle dichiarazioni rese dal proprio dipendente ..... in occasione di una ispezione della Guardia di finanza, sfociata poi in un verbale di accertamento, poiché l'istante, risultando dai documenti in suo possesso fatti diversi da quelli contestati nell'accertamento, intende difendere i propri diritti in giudizio.

L'Amministrazione, con nota del 3 settembre 2010 pervenuta all'istante il 27 settembre 2010, ha negato quanto chiesto per il combinato dell'art. 2, c. 1, lett. c) e dell'art. 3 del DM 757/94, ritenendo l'esercizio del diritto di difesa di per sé possibile rispetto alle motivazioni riportate nello stesso verbale di accertamento, e valutando le motivazioni addotte dall'azienda insufficienti a dimostrare, in conseguenza della mancata ostensione, un pregiudizio nella tutela delle proprie ragioni (cfr. C.d.S. 736/09).

Avverso tale determinazione il signor ..... è ricorso il 27 ottobre 2010 a questa Commissione, affinché esamini il caso e valuti la legittimità del diniego.

Memoria di parte resistente del 4 novembre 2010 chiede di confermare la legittimità del diniego di accesso, in quanto fondato sugli articoli 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1, lett. c) del DM 757/94, che escludono il datore di lavoro dal diritto di accesso alle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione: la ratio di tale disposizione sarebbe esplicitata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nelle sentenze 3798/08 e 1842/08, come fondata su un particolare aspetto della riservatezza, che mira a sottrarre il lavoratore, parte debole del rapporto, alla possibilità di pressioni e ritorsioni da parte del datore di lavoro.

Diritto

La Commissione, accertato come la negata ostensione documentale si fondi su un atto regolamentare, ovvero sugli artt. 2 e 3 del DM 757/94 (ed essendo peraltro priva dei poteri necessari per disapplicarlo, anche nel caso in cui esso si dimostrasse illegittimo), rigetta il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Isp. capo .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della giustizia – dip. dell'amministrazione penitenziaria -Provveditorato della Campania

Fatto

L'ispettore capo ....., in servizio presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, ha chiesto il 27 settembre 2010 all'Amministrazione in epigrafe accesso a una nota riservata, redatta dal dirigente sanitario della struttura in cui lavora, in cui verrebbe chiesto il suo allontanamento per incompatibilità, essendo stato l'istante condannato per diffamazione contro il precedente Direttore dell'ospedale, ed essendo intervenuto parte del personale nel relativo procedimento penale.

Il Provveditorato ha negato l'accesso con nota del 29 settembre 2010, a motivo del disposto dell'art. 3, c. 1, lett. d) e dell'art. 4 c. 1, lett. i) del DM 115/96, che esclude l'accessibilità dei documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, e quelli attinenti a procedimenti penali o disciplinari ovvero utilizzabili per l'apertura di procedimenti disciplinari e di ricorsi amministrativi.

Avverso tale diniego l'ispettore ..... è ricorso il 5 novembre 2010 a questa Commissione, perché valuti la legittimità dell'operato dell'Ufficio.

Il 10 novembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria confermativa del diniego.

Diritto

La Commissione, pur dubitando della legittimità del diniego, ha accertato come la negata ostensione documentale si fondi su un atto regolamentare, ovvero sugli artt. 3, c. 1, lett. d) e 4 c. 1, lett. i) del DM 115/96, e deve quindi rigettare il ricorso, ritenendosi priva dei poteri necessari per disapplicare il citato regolamento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Liceo scientifico "....."- ..... (RM)

Fatto

La signora ....., in qualità di esercente potestà genitoriale sul figlio minore ....., ha chiesto il 17 e il 23 settembre 2010 al Liceo scientifico "....." di ..... copia, in forma anonima, dei compiti scritti di matematica degli alunni che, come suo figlio, frequentano la III C e sono stati sospesi dal giudizio in tale materia, al fine di verificare che, per la valutazione del figlio, siano stati utilizzati i giusti criteri di giudizio.

L'Amministrazione, con nota del 23 ottobre 2010, ha negato quanto chiesto perché i documenti, pur se in forma anonima, potrebbero essere ugualmente idonei all'identificazione, tramite la grafia, dei rispettivi autori, parte di un gruppo di classe ristretto, e perché non rileva collegamento fra quanto chiesto nell'istanza e l'interesse ad accedere.

Contro tale diniego parte ricorrente si è rivolta l'8 novembre 2010 a questa Commissione, chiedendo che esamini il caso.

Parte resistente ha trasmesso il 10 novembre una memoria confermativa del diniego.

Diritto

La Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

Per essere meritevole di accoglimento la richiesta di accesso dell'istante deve rispettare i requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame la Commissione non ravvisa collegamento fra i documenti negati e l'interesse di parte ricorrente: i compiti chiesti, infatti, non sono idonei a stabilire la correttezza della valutazione del ..... in matematica, poiché appartengono ad alunni che hanno ricevuto una votazione pari o inferiore a quella del medesimo. Sarebbe stata invece idonea la comparazione con i compiti degli alunni che

hanno ottenuto una valutazione superiore a quella dell'accedente, non richiesti, tuttavia, nell'istanza odierna.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Fatto

Il signor ..... il 30 luglio 2010 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe copia dei seguenti documenti:

- verbale della Commissione d'esame
- test somministrati
- relazione psicologica
- scheda di valutazione attitudinale

relativi a un concorso per il reclutamento di carabinieri a cui ha partecipato nel 2010, per conoscere i motivi che lo hanno fatto ritenere inidoneo ed eventualmente difendersi in giudizio, e inoltre il

- verbale della Commissione d'esame

relativo a un concorso sostenuto dall'istante stesso nel 2008, anch'esso mirato al reclutamento di carabinieri, per motivi di comparazione.

Il 26 agosto 2010 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha consentito, con nota, quanto chiesto dall'istante, limitando tuttavia l'accesso al questionario informativo alla sola visione, onde tutelare i connessi diritti d'autore e di proprietà intellettuale e non precluderne l'utilizzo futuro. Inoltre il 7 settembre 2010, al momento dell'effettivo accesso ai documenti, il verbale del 2008 e alcune schede dei test non erano materialmente disponibili.

L'istante, insoddisfatto, ha quindi rinnovato il 5 ottobre 2010 all'Amministrazione la richiesta di copia dei documenti relativi al concorso del 2010 non ancora ottenuti, ovvero il questionario informativo e alcune schede dei test, e ha contestualmente chiesto copia, oltre che del verbale, anche di altri documenti relativi al concorso da lui sostenuto nel 2008.

Il 16 ottobre 2010 il signor ..... ha inoltre presentato ricorso a questa Commissione avverso il parziale diniego dell'Amministrazione, chiedendone l'accoglimento.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri il 3 novembre 2010 ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria riassuntiva della vicenda, da cui risulta che l'Amministrazione, con nota del 19 ottobre 2010, ha concesso al ricorrente l'accesso, sia tramite visione che attraverso l'estrazione di copia, a tutti i documenti chiesti nelle precedenti istanze.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente datata 19 ottobre 2010, ritiene che sia cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.ssa .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della difesa – direzione generale per il personale civile

Fatto

La dottoressa ..... il 22 settembre 2010 ha chiesto alla direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa accesso ai documenti che hanno portato all'assegnazione, il 26 novembre 2008, di un collaboratore di amministrazione all'UTT di Napoli, cui è interessata in quanto l'Amministrazione aveva rifiutato sette mesi prima, per mancata esigenza di impiegare altro personale, il suo trasferimento tramite mobilità interna in quella sede.

Lamentando mancata risposta, la dottoressa ..... ha presentato il 5 novembre 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 10 novembre 2010 una memoria a cui è allegato il provvedimento di diniego inviato dalla stessa, il 25 ottobre 2010, alla ricorrente: in tale nota si contesta la mancanza in capo all'accedente di una situazione giuridica concreta e attuale, essendo la possibilità di mobilità interna subordinata alle esigenze organizzative della pubblica amministrazione, e la mancanza di collegamento tra la situazione giuridica dell'accedente e i documenti chiesti, essendo stata accordata al dipendente controinteressato effettivamente trasferito una forma di mobilità diversa da quella interna.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la necessità che sia instaurato il contraddittorio nei confronti del dipendente controinteressato, cui non risulta essere stata comunicata l'istanza di accesso a norma dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, al fine di consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni al ricorso entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Sarà cura dell'Amministrazione resistente fornire prova della notificazione alla parte controinteressata, onde consentire alla Commissione di fissare la data della definitiva trattazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno, il termine per la decisione del ricorso è interrotto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte della controinteressata.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire la prova della notificazione del ricorso alla parte controinteressata. I termini di legge si intendono interrotti nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof. .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto scolastico "....." - ..... (NA)

Fatto

Il prof. ..... il 2 settembre 2010 ha chiesto all' Istituto scolastico ".....", in cui è docente, copia dei verbali del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto in cui sono stabiliti i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi nell'a.s. 2010/11.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con nota del 30 settembre 2010.

Il 2 novembre 2010, avverso tale determinazione, il prof. …….. è ricorso a questa Commissione, perché valuti la legittimità del diniego.

Memoria dell'amministrazione del 10 novembre 2010 riporta prova di una ulteriore istanza di parte ricorrente, datata 8 ottobre 2010, in cui i sopra scritti documenti vengono chiesti con più diffusa motivazione, e in seguito alla quale, il 5 novembre 2010, i documenti chiesti sono stati materialmente consegnati all'odierno ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene che sia cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: coniugi ..... e .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

Fatto

I coniugi ..... il 25 agosto e il 27 settembre 2010 hanno presentato alla Prefettura di Brescia richiesta di accedere agli atti relativi all'istanza di ottenimento della cittadinanza italiana per la signora ....., istanza da loro presentata il 12 agosto 2010 alla medesima Amministrazione, nonché di sapere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica.

Parte ricorrente, lamentando silenzio-rigetto, si è rivolta il 28 ottobre 2010 a questa Commissione chiedendo che, esaminato il caso, valuti la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Memoria trasmessa il 9 novembre da parte resistente specifica il numero di protocollo e il nominativo del funzionario responsabile della pratica, del tutto tacendo, però, riguardo la concessione o meno dell'accesso.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Boves (CN)

Fatto

La signora ..... il 23 luglio, il 7 settembre e l'8 settembre 2010 ha chiesto al Comune di Boves accesso ad alcuni atti di un concorso a cui ha partecipato, indetto dalla stessa Amministrazione resistente, in qualità di esclusa dalla selezione orale.

L'Amministrazione ha nel tempo consentito visione e copia di tutti i documenti chiesti, ad eccezione del rilascio di copia della prima prova scritta dell'istante, chiesta dalla signora ..... nelle istanze del 7 e 8 settembre 2010: in merito all'ostensione di tale documento l'Amministrazione ha serbato il silenzio.

Il 12 ottobre 2010 la signora ..... ha chiesto a questa Commissione alcune delucidazioni in merito all'esercizio del diritto di accesso, ritenendo le modalità adottate dal Comune di Boves non aderenti al dettato della legge 241/90.

Il 19 ottobre 2010, avverso il diniego del rilascio di copia della prima prova scritta dell'istante, la signora ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Per quanto concerne il gravame proposto dalla signora ..... il 19 ottobre 2010 la Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla domanda formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Boves.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Per quanto concerne invece la richiesta di delucidazioni sulla correttezza delle modalità adottate dal Comune di Boves per assicurare l'esercizio del diritto di accesso, inviata il 12 ottobre 2010, questa Commissione si riserva di esprimersi in sede di parere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Circolo .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Zerbolò (PV)

Fatto

Il signor ....., in qualità di presidente del Circolo ..... di Legambiente, ha chiesto il 18 settembre 2010 al Comune di Zerbolò una serie di documenti, come meglio indicato nell'istanza allegata.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'Amministrazione il signor ..... è ricorso il 21 ottobre 2010 a questa Commissione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Zerbolò.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. VS
contro
Amministrazione resistente: Questura di Latina

Fatto

Il dottor VS, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha chiesto il 13 e 15 settembre 2010 alla Questura di Latina accesso per fini giudiziari al verbale di dichiarazioni del sost. comm. ML e del m.llo. CC MM, contenute nel fascicolo disciplinare di GC e relative all'istante.

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione l'istante è ricorso a questa Commissione, il 23 ottobre 2010, perché esamini il caso.

Il 24 ottobre 2010 il dottor VS ha inviato a questa Commissione una revoca del ricorso, avendo la Questura risposto in merito il 23 ottobre 2010.

Memoria di parte resistente dell'8 novembre 2010 prova avere l'Amministrazione evaso l'istanza con nota del 28 settembre 2010 in cui viene precisata l'inesistenza agli atti delle dichiarazioni rese dal sost. comm. ML, e che sono presenti invece quelle rese dal sv.te GC.

Diritto

La Commissione prende atto della rinuncia al ricorso comunicata dal ricorrente il 24 ottobre 2010 e, benché l'avvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva non risulti per tabulas, ritenendo di non dover dubitare di quanto affermato dal ricorrente stesso, considera cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente:Ufficio Scolastico provinciale di Teramo.

Fatto

Il signor ....., docente abilitato all'insegnamento nella classe A058, inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento di Teramo, in data 17.9.2010, chiedeva di accedere ai seguenti documenti:

1) documenti riguardanti la formazione di cattedre, la previsione di ore d'insegnamento, le disponibilità in organico di fatto e di diritto con relative immissioni in ruolo e conferimento di incarichi annuali, la mobilità territoriale, le assegnazioni provvisorie presso tutti gli Istituti provinciali in cui sono previste cattedre A058 per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

2) domande di inserimento/permanenza/aggiornamento nella graduatoria permanente provinciale e nella graduatoria ad esaurimento, con relativi allegati, presentate all'Ufficio scolastico provinciale di Teramo dal Prof. ..... a partire dall'anno 2000;

3) domande di inserimento/permanenza/aggiornamento nella graduatoria permanente provinciale e nella graduatoria ad esaurimento presentate all'Ufficio scolastico provinciale di Teramo dalla Prof.ssa - dalla quale il ricorrente sarebbe stato anormalmente "scavalcato - dal 2000 ad oggi;

4) graduatorie permanenti provinciali e graduatorie ad esaurimento classe A058 elaborate dall'Ufficio scolastico provinciale di Teramo dal 2000 ad oggi;

5) documenti riguardanti per quegli anni il conferimento di incarichi di lavoro da parte dell'Ufficio scolastico provinciale.

A sostegno della propria istanza di accesso il Prof. ..... faceva valere il proprio interesse a non essere giuridicamente ed economicamente pregiudicato nella posizione occupata nell'ambito della graduatoria permanente provinciale e nella graduatoria ad esaurimento classe A058 dell'Ufficio scolastico provinciale di Teramo, essendo l'utile collocamento in tali graduatorie presupposto indispensabile per essere individuati dall'Amministrazione quali soggetti aventi titolo a ricevere ed accettare proposte di stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato e, quindi, ad accumulare punteggio per migliorare, per effetto dei successivi aggiornamenti, la propria posizione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Professor ....., in data 11.11.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'istanza di accesso in questione ha natura endoprocedimentale, avendo ad oggetto atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi sfociati nell'adozione di provvedimenti incidenti nella sfera giuridica del ricorrente.

Ne consegue la spettanza dell'accesso a tali documenti, ai sensi dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrare a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: DigitPA

Fatto

Il sig. ..... ha presentato, il 18 maggio 2010, due istanze di accesso, al Centro Nazionale per l'Informatica aventi ad oggetto i seguenti documenti:

a. la relazione di riscontro alla relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS –Ispettorato Generale di Finanza, nella parte relativa al trattamento economico e giuridico del personale dell'ente (formazione, attribuzioni, incarichi, attribuzione di emolumenti, contenzioso);
b. R. U. 1296 del 18 febbraio 2010;
c. R.U. 20148 dell'8 marzo 2010;
d. R.U. 2247 del 15 marzo 2010;
e. R.U. 2317 del 18 marzo 2010;
f. R.U. 2511 del 23 marzo 2010;
g. R.U. 2694 del 30 marzo 2010;
h. R.U. 89 del 7 gennaio 2010;
i. R.U. 628 del 26 gennaio 2010;
j. R.U. 907 del 5 febbraio 2010;
k. R.U. 978 del 9 febbraio 2010;
l. R.U. 1014 del 10 febbraio 2010;
m. R.U. 1227 del 16 febbraio 2010.

Specifica il ricorrente, che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in relazione alla corretta applicazione delle clausole indicate nel contratto di lavoro.

Ricorda il sig. ....., nel presente gravame, di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e che, dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica - logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. Nonostante il ricorrente abbia rivestito, fin dal momento dell'assunzione, l'incarico di responsabile di unità organizzativa con il coordinamento e la supervisione diretta di risorse umane, né il CNIPA né, ora, il DIGITPA, gli hanno affidato tale incarico o altro equivalente.

Parte resistente ha negato l'accesso alla relazione di riscontro alla relazione ispettiva, di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 561 del 1995 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del Tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso", il quale stabilisce che sono esclusi dall'accesso " i rapporti e denunce degli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei Conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative e contabili…". Afferma, inoltre, parte resistente che la relazione redatta dal MEF non

riguarda, in particolare, l'attività svolta dal ricorrente e che l'istanza di accesso non è supportata da un'adeguata motivazione.

Con riferimento ai documenti di cui alle lettere da e), i), l), m) il DIGITPA ha negato il chiesto accesso sulla base dell'art. 4, della deliberazione AIPA n. 2 del 30 gennaio 2003, il quale differisce l'accesso ai documenti "quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa."

L'atto che dispone il differimento ne indica la durata ed, in particolare, secondo il comma 2, lett. C), "i documenti attinenti a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari, nonché quelli concernenti l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, il differimento dell'accesso fino alla conclusione del relativo procedimento".

Argomenta, ancora, l'amministrazione resistente, richiamando l'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 26 gennaio 1996, relativo ai casi di esclusione dall'accesso dell'Avvocatura dello Stato, il quale dispone che, in virtù del segreto professionale ed al fine di salvaguardia la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso sono sottratti all'accesso, fra gli altri, a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente gli affari di cui ai punti a) e b).

Afferma, infatti, l'amministrazione che tali documenti riguardano attività amministrative istruttorie di supporto all'attività defensionale e di consulenza dell'Avvocatura Generale dello Stato per i ricorsi proposti dal sig. ..... e che, pertanto, la loro copia sarà concessa solo a conclusione dei relativi procedimenti e previo parere favorevole dell'Avvocatura. Si oppone, nel presente ricorso, il sig. ..... affermando l'inapplicabilità della normativa invocata poiché il contenzioso è stato definito mediante ordinanza.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego del 31 giugno 2010 il sig. Ubaldo ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 2 luglio, dopo avere ricordato il contenzioso in atto con il sig. ....., ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha comunicato che i chiesti documenti sono stati trasmessi alla Procura della Corte dei Conti, il cui giudizio è caratterizzato dai requisiti di ufficialità, inquisitorietà e segretezza e che i medesimi sono documenti giudiziari.

Questa Commissione, con decisione del 6 luglio 2010, al fine di chiarire la natura giuridica dei documenti di cui alla lettera a), ha chiesto all'amministrazione resistente di fornire ulteriori elementi.

Nella memoria del 30 agosto, con riferimento ai documenti di cui alla lett. a), il DigitPA ha ribadito che la parte della relazione ispettiva relativa al trattamento economico e giuridico del personale dell'ente (formazione, attribuzioni, incarichi, attribuzione di emolumenti, contenzioso), è stata trasmessa dal Ragioniere Generale dello Stato alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, alla quale parte ricorrente ha inviato le proprie controdeduzioni. Afferma, ancora, il DigitPA che la relazione e le controdeduzioni sono divenuti atti giudiziari a seguito della formazione del fascicolo istruttorio e che, pertanto, la conoscenza di tali atti è rimessa alla determinazione del magistrato contabile titolare dell'indagine. Inoltre, prosegue parte resistente, sia la fase extraprocessuale sia la fase preprocessuale sono caratterizzate dai

requisiti di ufficialità, inquisitorietà e segretezza e, dunque, secondo il consolidato orientamento degli Uffici della Procura della Corte dei Conti, tali fasi non sono assoggettate alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto riguarda i documenti di cui lett. e), parte resistente comunica che tale documento, ossia il parere reso all'Avvocatura Generale dello Stato su una controversia in atto per la restituzione di spese di giudizio, è stata oggetto di una precedente istanza di accesso alla quale è seguito un provvedimento di diniego non impugnato nei termini prescritti dalla legge.

Con riferimento ai documenti di cui alle lett. i) e m), ossia R.U. 628 del 26 gennaio 2010 e R.U. 1227 del 16 febbraio 2010, l'amministrazione ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Conclude parte resistente affermando che il ricorrente, mediante la reiterazione continua e sistematica di istanze di accesso a documenti estranei alla sua sfera soggettiva, intende operare un controllo generalizzato sull'operato del DigitPA.

Questa Commissione nella riunione del 28 settembre ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, in parte infondato; con riferimento ai documenti di cui alle lettere i) e m), ha chiesto all'amministrazione resistente di conoscere la fase nella quale si trova il contenzioso al quale si fa riferimento.

Parte resistente con memoria del 12 novembre ha comunicato, quanto alla nota n. 628 del 26 gennaio 2010, che la medesima è stata emanata nell'ambito del contenzioso proposto dal ricorrente per l'annullamento del diniego opposto alla richiesta di accesso ad un documento amministrativo, conclusosi con sentenza del TAR Lazio n. 19853/2010 dichiarante l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere atteso che il DigitPA aveva depositato i chiesti documenti presso il Tribunale. Relativamente alla nota n. 1227 del 16 febbraio 2010, parte resistente ha comunicato che tale nota è stata emanata nell'ambito del contenzioso, conclusosi positivamente per il ricorrente, concernente la richiesta di rimborso all'Ente del contributo unificato versato dal ricorrente presso la segreteria del TAR in occasione della presentazione del ricorso n. 3250 avverso il differimento di un documento, accolto dal TAR Lazio con sentenza n. 9453/2009.

Diritto

Parte resistente ha negato l'accesso ai documenti di cui alle lett. i), ossia la R.U. 628 del 26 gennaio 2010, ed m), ossia la RU 1227 del 16 febbraio 2010, sulla base dell'art.4, della deliberazione AIPA n. 2 del 30 gennaio 2003 e l'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 26 gennaio 1996.

Nel caso in esame, i ricorsi sono stati definiti mediante ordinanza, pertanto, non sussistono più le ragioni per differire il loro accesso, atteso che il procedimento giurisdizionale si è concluso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.